



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 200

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 settembre 2009

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri - Senato) e III (Affari esteri e comunitari - Camera)	Pag.	5
---	------	---

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	7
2 ^a - Giustizia	»	12
5 ^a - Bilancio	»	16
6 ^a - Finanze e tesoro	»	20
7 ^a - Istruzione	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	28
11 ^a - Lavoro	»	74
12 ^a - Igiene e sanità	»	76
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	84

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	92
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	93

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	Pag.	95
--	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	98
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	101
RAI-TV - Accesso	»	103

CONVOCAZIONI	Pag.	104
------------------------	------	-----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-IO SUD: Misto-IS; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 settembre 2009

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che nella mattinata odierna è pervenuto via telefax riscontro dal senatore Cintola alla richiesta di optare avanzata dalla Giunta nella scorsa seduta: in tale lettera, datata 28 settembre 2009 (termine ultimo per l'esercizio dell'opzione), si comunica la scelta per la carica di deputato regionale siciliano.

In attesa della ricezione dell'originale della lettera, la Giunta si asterrà dal depositare in Assemblea la relazione scritta con la proposta di decadenza motivata dall'incompatibilità dichiarata nella scorsa seduta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Pietro Fuda, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 1130/06 RGNR/DDA, n. 612/07 RG GIP/DDA)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 22 settembre 2009.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il signor FUDA.

Congedato il signor Fuda, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Martedì 29 settembre 2009

15^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
STEFANI

Interviene il ministro degli affari esteri Frattini.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente STEFANI avverte che la seduta sarà trasmessa, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche in diretta sul sito internet della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro degli affari esteri sulla situazione in Afghanistan

Il ministro FRATTINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati FASSINO (*PD*), Margherita BONIVER (*PdL*), EVANGELISTI (*IdV*) e ADORNATO (*UdC*), il senatore CABRAS (*PD*), il deputato LA MALFA (*Misto-Rep., Region., Pop*), i senatori PERDUCA (*PD*) e COMPAGNA (*PdL*) e i deputati PARISI (*PD*) e Fiamma NIRENSTEIN (*PdL*) e, sull'ordine dei lavori, CORSINI (*PD*), ai quali replica il ministro FRATTINI.

STEFANI, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 29 settembre 2009

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il ministro per le politiche europee Ronchi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULL'ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Il PRESIDENTE riferisce quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione di oggi: con avviso concorde si è stabilito di promuovere, al più presto, la convocazione delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia per avviare l'esame degli atti n. 39 e n. 40 in tema di «spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini», in ambito europeo. Allo stesso tempo, poiché la Commissione per le politiche dell'Unione europea ha già avviato l'esame in sede consultiva degli stessi atti, disponendosi ad ascoltare in proposito il Ministro dell'interno, si è convenuto di proporre alle altre Commissioni interessate (la 2^a e la 14^a) che le procedure informative in materia si svolgano in sede riunita tra le tre Commissioni.

La Commissione prende atto.

SULLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

La senatrice ADAMO (PD) stigmatizza il mancato invito di deputati e senatori alla Seconda Conferenza nazionale sull'immigrazione, svoltasi a Milano nei giorni scorsi. Ricorda che in occasione della Prima Conferenza, non solo vi erano stati inviti formali alla partecipazione di deputati e senatori che si occupano della materia, in particolare per l'attività delle rispettive Commissioni parlamentari di appartenenza, ma vi erano state anche informative e attività preparatorie tra gli stessi parlamentari. Ritene

grave, pertanto, che il Ministro dell'interno non abbia ritenuto di coinvolgere, in alcun modo, i parlamentari e chiede al Presidente di farsi interprete presso lo stesso Ministro del disappunto e del disagio che tale omissione ha provocato.

Esprimono il proprio consenso ai rilievi della senatrice Adamo, a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, i senatori PASTORE (*PdL*) e BODEGA (*LNP*).

Il presidente VIZZINI assicura che si farà interprete della questione sollevata dalla senatrice Adamo riferendone al Ministro dell'interno, che peraltro ha sempre dimostrato pieno rispetto delle prerogative e delle competenze parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA

(1719) GERMONTANI. – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame. Questione di competenza)

Il presidente VIZZINI informa la Commissione che l'esame del disegno di legge è stato rimesso in sede plenaria dalla Sottocommissione pareri, a causa del rilievo dei profili di competenza della 1^a Commissione, che potrebbe suscitare una rivendicazione per la sede referente. Al riguardo, egli ritiene fondato tale dubbio, poiché se è vero che il disegno di legge ha per oggetto normativo immediato la disciplina delle società quotate nei mercati regolamentati, nondimeno lo scopo esplicito, e lo stesso oggetto fondamentale dell'intervento, consistono nel promuovere l'accesso delle donne agli organi di amministrazione delle società. Si tratta dunque, a suo avviso, non già di favorire la partecipazione diretta delle donne alle attività di impresa o all'occupazione nelle professioni o nel lavoro autonomo o dipendente, ma di promuovere l'accesso delle donne a incarichi di responsabilità, in questo caso nella direzione delle imprese.

Pertanto, la materia è quella delle pari opportunità tra donne e uomini nell'esercizio di funzioni di responsabilità e di direzione: così come la materia è indiscutibilmente di competenza della 1^a Commissione quando si tratta di cariche elettive e di incarichi di Governo, allo stesso modo si dovrebbe valutare la questione quando l'accesso a funzioni di responsabilità investe ogni altro aspetto della vita sociale.

Propone, di conseguenza, di sollevare una questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, perché il disegno di legge sia assegnato alla 1^a Commissione in sede referente.

La Commissione unanime approva la proposta del Presidente.

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MALAN (*PdL*) si sofferma sui motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 135, recante disposizioni per adempiere obblighi derivanti da normative comunitarie, da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione comunitaria pendenti nei confronti dello Stato italiano.

Propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La senatrice ADAMO (*PD*) nota che insieme a disposizioni che assicurano l'adempimento di obblighi che derivano dalle norme comunitarie, dall'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia ovvero da procedure di infrazione pendenti, il decreto-legge contiene interventi volti a risolvere controversie che sussistono ormai da molti anni e per le quali si sarebbe potuti intervenire con un normale disegno di legge; ad esempio, la correzione di decisioni assunte precedentemente ma che si sono rivelate non efficaci. In proposito, si rivolge al Governo affinché chiarisca se il fondamento della decretazione d'urgenza può consistere semplicemente nella circostanza che sono scaduti i termini per adempiere. Sarebbe più opportuno, a suo avviso, che il Parlamento esaminasse in tempo utile il disegno di legge comunitaria annuale, secondo quanto indicato da un ordine del giorno approvato dal Senato.

Preannuncia, a nome del suo Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara che il suo Gruppo si asterrà nella votazione sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(1784) Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee

(Esame e rinvio)

Il presidente VIZZINI ringrazia il ministro Ronchi che ha inteso partecipare direttamente ai lavori della Commissione. Introducendo l'esame, sottolinea l'opportunità di esaminare con rigore le disposizioni del decreto-legge, che ha un oggetto esteso ma preciso e limitato, quello di ottemperare urgentemente agli obblighi che derivano dalla partecipazione al-

l'Unione europea. In proposito, auspica che l'esame del disegno di legge di conversione non sia considerato un'occasione per l'introduzione di norme eterogenee.

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il contenuto normativo del decreto-legge.

L'articolo 1 pone rimedio alla non conformità al diritto comunitario delle norme nazionali relative al trattamento dei veicoli fuori uso. L'articolo 2 interviene a garanzia del funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, tenuto conto della procedura di infrazione nell'ambito della quale la Commissione europea ha messo in mora l'Italia e altri Stati per la non corretta attuazione del «Primo pacchetto ferroviario». L'articolo 3 stabilisce una più dettagliata limitazione delle cause di esclusione dalle gare di appalto. L'articolo 4 definisce e razionalizza la collocazione amministrativa e la *governance* per le attività di gestione del protocollo di Kyoto, mentre l'articolo 5 assicura l'acquisizione delle dichiarazioni dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche in vista dell'entrata in esercizio del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale. L'articolo 6 interviene in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, l'articolo 7 colma le carenze dell'attuale quadro normativo applicabile ai sistemi di misura industriali, in particolare per eliminare ostacoli all'uso e al commercio di contatori di gas. L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa che consente di avviare a realizzazione il numero unico europeo di emergenza, mentre l'articolo 9 individua nel Ministero della difesa l'autorità competente ai fini dell'applicazione del pacchetto igiene, in relazione alle forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali. Gli articoli da 10 a 12 recano disposizioni per escludere l'obbligo di residenza nel territorio italiano in relazione a determinate attività commerciali e fiscali, mentre l'articolo 13 fa seguito a una procedura d'infrazione in cui si contesta la mancata osservanza degli obblighi relativi all'imposizione sugli oli lubrificanti. L'articolo 14 riguarda il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati, l'articolo 15 modifica la disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine prioritario di adeguarla all'ordinamento comunitario e l'articolo 16 reca norme per tutelare la corretta informazione dei consumatori sull'origine italiana dei prodotti. L'articolo 17 reca disposizioni per l'esecuzione del censimento dell'agricoltura, mentre l'articolo 18 completa il processo di armonizzazione della normativa nazionale in materia di quote latte con quella comunitaria. Infine, l'articolo 19 intende dare completa attuazione alla decisione della Commissione, che ha ulteriormente disciplinato il procedimento per il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi, conseguente all'applicazione del regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, e l'articolo 20 sopprime l'incompatibilità tra l'attività di gestione di farmacie e quella di distribuzione dei farmaci.

Il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 8 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il PRESIDENTE informa la Commissione che l'esame dell'atto è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella riunione di oggi.

La senatrice INCOSTANTE (PD) rileva che l'atto del Governo in titolo non è corredato come prescritto dal parere della Conferenza unificata. La materia oggetto di quell'atto attiene peraltro strettamente al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni e pertanto il parere della Commissione affari costituzionali assume un carattere di particolare rilevanza e non può, a suo avviso, essere reso in assenza del parere della Conferenza unificata.

Il PRESIDENTE precisa che l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata non è un presupposto procedurale necessario per le osservazioni che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere per la Commissione sanità, competente a dare il parere al Governo.

Sottolinea quindi l'opportunità che la Commissione renda il proprio parere in ogni caso entro il termine assegnato, giovedì 1° ottobre.

Propone, pertanto, di svolgere l'esame nella seduta di domani.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 29 settembre 2009

87^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE**(1236) VALENTINO. – Disposizioni in materia di firma del non vedente**

(Esame e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*), nello svolgere talune considerazioni sull'ambito soggettivo di applicazione del disegno di legge, dà conto dei dati statistici relativi alla disabilità visiva nel nostro Paese. Illustra quindi il disegno di legge in titolo, il quale in primo luogo riformula l'articolo 1 della legge n. 18 del 1975, che stabilisce la piena capacità di agire della persona affetta da cecità «..... purché non sia inabilitata o interdetta a norma degli articoli 414, 415 e 416 del codice civile»; l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice civile, però, prevede appunto la possibilità di inabilitare il cieco che non abbia ricevuto un'educazione sufficiente. Nella linea di un riconoscimento più completo e coerente della piena capacità del cieco appare opportuno non fare più riferimento specifico alla cecità in quanto causa di inabilitazione, ma semplicemente lasciare in ogni caso al giudice il compito di valutare l'esistenza in concreto di condizioni che rendono un soggetto incapace di provvedere ai propri interessi.

Osserva quindi che – mentre a norma dell'articolo 5 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice civile – con l'articolo 1 si stabilisce che la persona affetta da cecità congenita o contratta successivamente, per qualsiasi causa, è a tutti gli effetti giuridici, pienamente capace di agire, purché non sia inabilitata o interdetta per altra causa.

Dà conto poi dell'articolo 2, il quale riformulando l'articolo 2 della legge del 1975, prevede che la firma del cieco abbia piena validità non solo, come già previsto dalla norma vigente, senza che sia richiesta dalla legge alcuna assistenza, ma anche senza che sia necessaria la presenza di testimoni che oltre tutto, come viene specificato, non possono essere richiesti dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

Conseguentemente, la vigente disposizione per cui è ammessa ad assistere alla redazione o alla sottoscrizione di un atto una persona di fiducia del cieco, qualora egli ne faccia espressa richiesta, viene però soppresso l'obbligo che questa persona sottoscriva anch'essa l'atto premettendo le parole «il testimone».

Infine, per il caso del non vedente che non sappia o non possa firmare, è chiarito che si applicano le disposizioni previste per ogni altro soggetto incapace di apporre la firma.

Conclude svolgendo talune considerazioni sull'opportunità di prevedere un rafforzamento degli strumenti informatici al fine di assicurare ai non vedenti una maggiore autonomia nell'esercizio dei loro diritti. Si sofferma in particolare sull'istituto della firma digitale, dando conto anche delle iniziative e delle sperimentazioni realizzate dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1714) BERSELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

(Esame e rinvio)

Il senatore DELOGU (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, il quale reca modifiche all'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Più nel dettaglio, il provvedimento aggiunge un ulteriore periodo all'ultimo comma, prevedendo a favore dell'imputato o del responsabile civile – in caso di sentenza di assoluzione ovvero di sentenza di rigetto della domanda di restituzione o di risarcimento del danno, e qualora ricorra la colpa grave della parte civile o del querelante – che il computo della prescrizione del diritto al risarcimento decorra dalla data in cui la predetta sentenza di assoluzione o di rigetto è divenuta irrevocabile. Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di non circoscrivere l'ambito di applicazione della norma ai soli casi in cui ricorra l'elemento soggettivo della colpa grave. Il disegno di legge prevede inoltre che il medesimo termine di prescrizione trovi applicazione anche nei casi in cui l'imputato o il responsabile civile non abbiano esercitato in sede penale l'azione di cui agli articoli 541 e 542 del codice di rito. Il provvedimento infine prevede un regime transitorio, stabilendo che tali disposizioni debbano trovare applicazione anche per i giudizi relativi alle domande di risarcimento a favore dell'imputato ovvero del responsa-

bile civile, proposte a seguito di sentenza irrevocabile di assoluzione, pendenti al momento dell'entrata in vigore dell'emananda legge.

È quindi aperta la discussione generale.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*), dopo aver ricordato la *ratio* dell'articolo del codice civile che si intende modificare, esprime perplessità sul disegno di legge. In particolare, ritiene che non siano, a legislazione vigente, ravvisabili ostacoli tali da impedire all'imputato che assume di essere titolare di un diritto risarcitorio, di agire anche nelle more del giudizio penale a suo carico. Conclude osservando come tale modifica rischierebbe di determinare soltanto un ulteriore aggravamento della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria.

Il presidente BERSELLI sottolinea come il provvedimento sia volto a porre rimedio ad un'inaccettabile disparità di trattamento fra la parte offesa e l'imputato, nella parte in cui si prevede che anche per l'imputato il termine prescrizione decorre non dalla data in cui la sentenza assolutoria è divenuta irrevocabile, ma dalla data coincidente con la denuncia querela della parte offesa. Tenuto conto tuttavia del fatto che solo al termine del procedimento penale l'imputato ha contezza del proprio diritto al risarcimento del danno, questi finirebbe sempre per vedere prescritti i propri diritti.

Dopo una breve precisazione del senatore DELOGU (*PdL*), il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime talune perplessità sul provvedimento, osservando come all'imputato che ritiene di essere titolare di un diritto al risarcimento del danno subito in conseguenza del fatto illecito non sia impedito dalla normativa vigente di fatto l'esercizio della relativa azione anche nelle more del processo penale. Al riguardo, ricorda un caso di cronaca recentemente verificatosi, nel quale un imprenditore incriminato per alcuni incidenti mortali verificatisi sul luogo del lavoro ha, stando echi di critica da parte dell'opinione pubblica, agito per il risarcimento del danno.

Il presidente BERSELLI, nel sottolineare come il caso da ultimo citato non possa essere sussumibile nella fattispecie contemplata dal disegno di legge, precisa che con esso si intende tutelare l'imputato, danneggiato in conseguenza della pendenza del giudizio.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) si sofferma dapprima sulla questione relativa all'esigenza di far fronte alla disparità di trattamento fra la situazione giuridica soggettiva dell'imputato e quella della parte civile.

Conclude osservando come tale disposizione consenta dall'altro anche di ovviare ai possibili contrasti fra giudicati derivanti dai diversi termini di prescrizione operanti sul piano del processo civile e su quello del processo penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

BILANCIO (5^a)

Martedì 29 settembre 2009

220^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA**(1773) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila*(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore LUSI (*PD*) chiede un approfondimento in relazione al testo del provvedimento, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni amministrative in una data diversa rispetto alle elezioni regionali. Alla luce del tenore del testo, non si comprende, infatti, se il Governo intenda accorpare le date di tali due differenti votazioni, con un conseguente profilo da chiarire anche in relazione ai costi per lo svolgimento delle votazioni, che risulterebbero assai inferiori in caso di accorpamento. Chiede, dunque, che venga acquisito tale chiarimento al fine dell'espressione del parere sul testo.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, pur rilevando come il profilo sollevato dal senatore Lusi non implichi effetti sulla finanza pubblica, posto che le spese per votazioni hanno carattere obbligatorio, e propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, al fine di acquisire un chiarimento interpretativo da parte del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1691) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Esame e rinvio degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 1.108)

Il relatore LATRONICO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di competenza. In relazione al testo ribadisce le osservazioni già espresse nel parere recato alla Commissione Affari costituzionali ad eccezione della condizione al comma 10 dell'articolo 1 recepita dalla Commissione in sede di approvazione del testo per l'esame in Assemblea.

In relazione agli emendamenti occorre valutare le proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, 1.101, 1.105, 1.106 e 1.103, in quanto sopprimono il controllo e il monitoraggio sull'istituendo ministero da parte del Ministero dell'economia, o ne riducono la portata. Relativamente all'emendamento 1.108, occorre invece acquisire una relazione tecnica che chiarisca sia i profili concernenti le funzioni che si intende trasferire dal Ministero del *welfare* e ad altri enti sia i passaggi di personale tra i soggetti in questione al fine di acquisire gli effetti della norma sul bilancio dello Stato. Segnala, poi, che sembra comportare minori risparmi l'emendamento 1.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA propone di ribadire il parere già espresso alla Commissione di merito, in relazione al testo, ad eccezione della condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che è stata recepita dalla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti, alla luce dell'illustrazione del relatore, propone di richiedere la predisposizione della relazione tecnica in ordine alla proposta 1.108.

Propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti, al fine di acquisire gli elementi di chiarimenti da parte del Governo.

La Commissione conviene con la proposta di richiesta di relazione tecnica sull'emendamento 1.108.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore, sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, nel presupposto che la pianta organica cui fa riferimento il comma 8 sia quella di fatto al 30 settembre 2008, secondo quanto stabilito dall'articolo 74, comma 5, del decreto-legge n. 112 del 2008 e nel presupposto che dal trasferimento delle competenze al Ministero della salute non debba derivare alcuna revisione dei trattamenti economici in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti. Rileva al-

trèsì la necessità di acquisire più puntuali elementi informativi circa la concreta realizzazione dei risparmi di cui al comma 9, nel presupposto che essi siano finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 247 del 2007. Riguardo alla previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1), osserva che l'intervento dello Stato, relativo ai piani di rientro regionali, deve essere inteso non soltanto in termini di intervento di carattere finanziario, ma piuttosto in attività di coordinamento, controllo e supporto nella redazione dei piani medesimi.».

Previo verifica del numero legale, la Commissione approva il parere sul testo ed il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2009 (n. 95)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che in base alla Tabella 1 della legge finanziaria per il 2002, gli enti e gli istituti interessati dalla ripartizione dei contributi erano individuati nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e nell'opera «campana dei caduti» di Rovereto. Successivamente, l'articolo 80, comma 53 della legge finanziaria per il 2003, legge n. 289 del 2002, ha inserito, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilità nazionale nell'elenco degli enti beneficiari dei contributi. In proposito, segnala che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica è stato soppresso dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha previsto l'istituzione sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), cui sono state trasferite le funzioni e le relative risorse finanziarie, strumentali e di persone di una serie di enti, tra cui l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'ISPRA trova peraltro autonomo finanziamento nella Tabella C della legge finanziaria. Conseguentemente, per il 2009 gli enti beneficiari dei contributi sono Fondazione opera «campana dei caduti» di Rovereto e l'Istituto di contabilità nazionale. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che per il 2009 la Tabella C della legge finanziaria, legge n. 203 del 2008, ha rideterminato in 40.682 euro l'importo della dotazione complessiva relativa a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Rispetto all'importo dell'anno precedente, lo stanziamento iscritto in Tabella C risulta inferiore di oltre 2 milioni di euro. Tale riduzione corrisponde alla quota di risorse che an-

nualmente erano destinate all'Istituto nazionale per la fauna selvatica e che, come già rilevato, trova ora autonomo finanziamento. Rispetto allo stanziamento di bilancio, lo schema di decreto prevede il riparto di una somma inferiore, pari a 37.330 euro, in quanto sul capitolo di bilancio risultano accantonamenti, conseguenti a tagli trasversali e riduzioni lineari, conseguenti a precedenti provvedimenti di finanza pubblica, per 3.352 euro. Ciò premesso, osserva che lo schema di decreto prevede un finanziamento di 32.461,4 euro alla fondazione Opera «campana dei caduti» di Rovereto, pari all'87 per cento del finanziamento complessivo e di 4.868,6 euro all'Istituto di contabilità nazionale, pari al 13 per cento del finanziamento complessivo. In proposito, segnala che, come precisa lo schema di decreto, il riparto tra gli enti è effettuato secondo le medesime percentuali utilizzate negli anni precedenti. Tutto ciò premesso, si può esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, verificata il prescritto numero dei senatori, pone ai voti una proposta di parere favorevole, che risulta approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 29 settembre 2009

104^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA**(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013**(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)*

Il senatore FERRARA (*PdL*) riferisce alla Commissione sul Documento in titolo, che aggiorna il conto consolidato delle amministrazioni pubbliche per il periodo 2009-2013, evidenziando che esso, rispetto alle stime contenute nel DPEF approvato nello scorso luglio, espone talune differenze, imputabili, secondo quanto dichiarato dal Governo, principalmente ai seguenti fattori: in primo luogo la revisione delle prospettive di crescita dell'economia italiana, che vede una minore contrazione nel 2009 e una ripresa lievemente più sostenuta nel 2010; l'aggiornamento del conto delle pubbliche amministrazioni in base all'attività di monitoraggio; le modifiche alla manovra contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2009 introdotte in sede di conversione e, infine, le variazioni alla curva dei tassi di interesse.

Tali fattori, prosegue il relatore, comportano una ricomposizione all'interno degli aggregati di entrata e di spesa e incidono solo lievemente sull'indebitamento netto. La Nota conferma, infatti, per il 2009 ed il 2010 il valore (rispettivamente, 5,3 e 5 per cento del PIL) indicato dal Documento di programmazione; nel periodo successivo continua la riduzione del saldo (4,3 per cento del PIL nel 2011, 3,9 per cento nel 2012 e 3,5 per cento nel 2013), evidenziando un miglioramento, rispetto alle precedenti stime, pari allo 0,1 di PIL nel 2011, e allo 0,2 nel biennio successivo. Su tale evoluzione incide una dinamica più favorevole della spesa per interessi, che compensa ampiamente il peggioramento del saldo primario. In particolare, con riferimento al 2009, la conferma dell'incidenza dell'inde-

bitamento netto sul PIL al 5,3 per cento sconta un miglioramento in valore assoluto del saldo di bilancio pari a 368 milioni, quale risultante di una riduzione della spesa per interessi (– 1,7 miliardi), quasi completamente assorbita dal peggioramento (– 1,3 miliardi) del saldo primario, che diventa ulteriormente negativo. Tale evoluzione è ascrivibile ad una riduzione delle entrate (– 1,6 miliardi, di cui 1,5 miliardi riguardanti le imposte indirette), a fronte di un contenimento della spesa di parte corrente (– 1,7 miliardi), solo parzialmente compensato da un aumento di quella di parte capitale (+ 1,4 miliardi).

Anche nel 2010 permane la dinamica più favorevole della spesa per interessi, che si riduce rispetto alla precedente stima contenuta nel DPEF per circa 2,5 miliardi. Tale andamento non compensa, tuttavia, l'aumento della spesa in conto capitale (+ 900 milioni), cui si accompagna quello della spesa corrente primaria (+ 1,5 miliardi). Pur peggiorando in valore assoluto (741 milioni), l'indebitamento netto mantiene l'incidenza sul PIL sul valore (5 per cento) previsto nel Documento di programmazione.

Negli anni successivi si conferma l'andamento più favorevole della spesa per interessi, che si riduce rispetto alla precedente stima contenuta nel DPEF: – 3,4 miliardi nel 2011, – 4,9 miliardi nel 2012 e – 4,2 miliardi nel 2013. Tale dinamica, insieme ad una ripresa delle entrate, ed in particolare dei contributi, compensa abbondantemente l'aumento della spesa in conto capitale, cui si accompagna quello della spesa corrente primaria (da + 1,6 miliardi nel 2011 a + 2,4 miliardi nel 2013).

Nel delineare un raffronto tra le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento e il quadro tendenziale del DPEF, reputa auspicabile che il Governo chiarisca l'origine e i fattori che si pongono a monte delle variazioni tra i due quadri tendenziali, che appaiono a suo avviso solo in parte riconducibili alle modifiche apportate al decreto-legge n. 78 del 2009 nel corso dell'*iter* parlamentare.

Il presidente BALDASSARRI rende noto che il rappresentante del Governo – impossibilitato a prendere parte ai lavori odierni della Commissione – ha tuttavia assicurato la sua presenza nella seduta delle ore 14,30 di domani: ritiene pertanto preferibile rinviare a tale seduta lo svolgimento della discussione generale e la votazione del parere alla Commissione bilancio, ai fini di un'interlocuzione effettiva tra la Commissione e il Governo.

La Commissione conviene con tale proposta e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SULLA DISCUSSIONE DELL'ATTO SENATO N. 1075

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che il senatore Sciascia, relatore sul disegno di legge recante disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo per l'accompagnatore militare per il 2008 (Atto Se-

nato n. 1075), ha preannunciato la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del predetto disegno di legge, già deferito in sede deliberante. Sottolinea che l'accoglimento di tale ulteriore modifica consentirebbe la corresponsione dell'assegno sostitutivo, nella misura già prevista dalla legge n. 44 del 2006, fino all'anno in corso, compresa la quota riferibile al 2008.

Nel riepilogare l'*iter* del disegno di legge prima richiamato, ricorda che se ne era concluso l'esame in sede referente e ne era stata disposta la riassegnazione in sede deliberante: propone pertanto alla Commissione di procedere nella seduta delle ore 14,30 di domani, previa integrazione dell'ordine del giorno, alla discussione della predetta proposta legislativa, con l'illustrazione dell'emendamento preannunciato dal relatore Sciascia. Ritene quindi auspicabile che la Commissione, ferma restando la necessità di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, possa concludere l'esame in sede deliberante del disegno di legge prima dell'inizio della sessione di bilancio.

La Commissione conviene con la proposta di integrazione dell'ordine del giorno e di organizzazione dei lavori per l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1075.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte, conformemente alle decisioni testé assunte, che l'ordine del giorno della seduta delle ore 14,30 di domani, mercoledì 30 settembre, è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 1075.

La seduta termina alle ore 15,25.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 29 settembre 2009

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI TAGLI AL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO DELLE UNIVERSITÀ PER GLI ANNI 2010 E 2011

Il senatore RUSCONI (PD) richiama la mozione approvata all'unanimità dall'assemblea generale della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) il 24 settembre scorso con la quale si ribadisce l'esigenza di un pieno recupero dei tagli previsti dalla manovra finanziaria 2009 sul Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per gli anni 2010 e 2011. In particolare, prosegue l'oratore, la mozione mette in luce come, senza l'indispensabile reintegro delle risorse, gli atenei non possano procedere all'ordinaria programmazione. Chiede quindi che il ministro Gelmini riferisca tempestivamente al Parlamento sugli intendimenti dell'Esecutivo in materia.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare l'atto citato dal senatore Rusconi.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1193 E ABBINATI IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI, NONCHÉ SUL CONNESSO DISEGNO DI LEGGE SULLO SPORT DILETTANTISTICO

Il senatore RUSCONI (PD) chiede se vi siano novità in ordine alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1193 e abbinati, nonché sulla presentazione del connesso disegno di legge relativo allo sport dilettantistico.

Il relatore sui disegni di legge nn. 1193 e abbinati, senatore SIBILIA (PdL), dichiara di non essere a conoscenza di alcuna novità, se non dell'esigenza di apportare, prima della stesura definitiva, alcune correzioni.

Il PRESIDENTE conferma che la Commissione è in attesa di conoscere l'orientamento del Presidente del Senato sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 1193 e abbinati, avanzata venerdì 25 settembre scorso, dopo aver acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Precisa altresì che il testo è stato trasmesso alle Commissioni 1^a e 5^a per i prescritti pareri.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore Giancarlo SERAFINI (*PdL*), il quale rammenta innanzitutto che l'obiettivo di semplificazione del tessuto normativo italiano è stato già avvertito a partire dalla metà degli anni Novanta e in particolare dalla XIII legislatura, con le prime «leggi di semplificazione». La legge n. 388 del 2000 ha disposto infatti per la prima volta il progetto di una banca dati informatica pubblica gratuita, chiamata «Normattiva», contenente tutta la legislazione statale con il duplice obiettivo di facilitare la consultazione gratuita da parte dei cittadini e di fornire al Legislatore strumenti per l'attività di riordino normativo. La costruzione della banca dati, prosegue il relatore, si è dimostrata negli anni un obiettivo estremamente più complesso di quanto ipotizzabile all'inizio, dato che si è riscontrato un altissimo numero di atti normativi, frammentati e disordinati, anche a fronte della inadeguatezza delle raccolte elettroniche.

In questa prospettiva, nella XIV legislatura, con la legge n. 246 del 2005, è stata disposta l'abrogazione generalizzata di tutte le norme anteriori al 1970 ad eccezione di quelle che fossero esplicitamente individuate come indispensabili, previa ricognizione del panorama legislativo vigente. Rispetto a detti scopi, il relatore riepiloga la tempistica allora prevista, secondo la quale entro dicembre 2007 sarebbero state individuate tutte le disposizioni statali vigenti, per settori legislativi, ed entro dicembre 2009 sarebbe stato precisato quali, fra quelle anteriori al 1970, fossero indispensabili e quindi da sottrarre all'effetto di abrogazione automatica generalizzata.

Tale processo, assolutamente *bipartisan*, è regolarmente proseguito nella successiva XV legislatura, sicché nel dicembre 2007 è stata presentata alle Camere la Relazione governativa recante la ricognizione della legislazione statale vigente (Doc. XXVII, n. 17), che dava conto di circa 21.000 leggi, stimando che circa un quarto di esse fossero da abrogare in quanto obsolete. Si rinviava comunque alla successiva scadenza del dicembre 2009 per l'individuazione analitica delle norme anteriori al 1970 da salvare.

L'attuale Esecutivo ha ritenuto preferibile anticipare la scadenza del dicembre 2009 per alcune migliaia leggi, iniziando così a semplificare il complesso legislativo vigente, anche riferito al periodo fra il 1970 e il

1997. Tali provvedimenti, pari a circa 7.000 (di cui 3.370 abrogati in maniera espressa e il resto in modo implicito), sono stati quindi indicati in un allegato al decreto-legge n. 112 del 2008 e sono ora scomparsi dal nostro ordinamento; in seguito il decreto-legge n. 200 del 2008 ha abrogato espressamente circa 29.000 atti primari relativi al periodo tra il 1861 e il 1947 da considerarsi ormai non vigenti e quindi improduttivi di effetti. Il relatore segnala al riguardo che il termine in cui le norme cesseranno di avere vigore è individuato nel 16 dicembre 2009.

Egli precisa poi che l'atto in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, completa il processo di semplificazione previsto dalla summenzionata legge n. 246 del 2005 e individua pertanto tutte le disposizioni normative, anteriori al 1970, da mantenere in vigore, contenute nell'allegato 1 allo schema di decreto legislativo. Specifica peraltro che, sul piano metodologico, la ricognizione delle norme «da salvare» è stata effettuata sulla base di quanto indicato dalle Amministrazioni competenti.

Il relatore si sofferma indi sull'allegato 2 allo schema di decreto legislativo, in cui sono contenute tutte le disposizioni da «salvare» che erano state però erroneamente inserite nel decreto-legge n. 200. In proposito, fa presente che si tratta in gran parte di disposizioni inerenti i beni culturali, le quali vengono così recuperate.

Passando all'esame dettagliato degli allegati per le parti di competenza, egli osserva preliminarmente che alcune leggi contenute nell'allegato 1 (e quindi tra quelle anteriori al 1970 da mantenere in vigore) non risultano più vigenti e pertanto andrebbero espunte; si riferisce ad esempio al regio decreto-legge n. 669 del 24 giugno 1933 concernente la costituzione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, ora divenuto s.p.a. e regolato dallo statuto. A tale ultimo riguardo fa notare che la medesima fonte era correttamente prevista fra le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 e quindi l'eventuale salvataggio, se necessario, dovrebbe rientrare nell'allegato 2. Riflessioni simili concernono le leggi n. 2174 del 26 dicembre 1936 nonché la n. 1033 del 4 giugno 1938, inerenti l'Esposizione universale di Roma, la quale è stata trasformata in una s.p.a. dal decreto legislativo n. 304 del 1999. Analogo discorso vale altresì per la legge n. 1336 del 26 luglio 1939, relativa al condominio dei teatri e ai rapporti tra proprietari dei teatri e i titolari del diritto di palco, inserita nell'allegato 2, ma non più vigente in quanto ha esaurito i suoi effetti, o ancora per la legge n. 921 del 18 agosto 1964, sull'istituzione della libera università dell'Aquila, che sembrerebbe già abrogata dalla legge n. 590 del 1992.

Il relatore richiama poi ulteriori disposizioni – relative ai Beni culturali – che non sono inserite in alcun allegato (e quindi finirebbero per essere definitivamente abrogate) ma di cui il Ministero ritiene indispensabile la permanenza in vigore; in particolare segnala, senza pretesa di esaustività: la legge n. 6696 del 20 marzo 1890, relativa alla dichiarazione di monumento nazionale del Sepolcreto della famiglia Cairoli; la legge n. 240 del 4 luglio 1897, sulla dichiarazione di monumento nazionale della tomba di Leopardi; il regio decreto-legge n. 2359 del 10 novembre

1924, concernente il Regio Istituto di archeologia e storia dell'arte; la legge n. 848 del 27 maggio 1929 (limitatamente ad alcuni articoli), disciplinante gli enti ecclesiastici e le amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto; il regio decreto-legge n. 840 del 19 aprile 1937, sulla Convenzione tra Italia e Francia in ordine ai palazzi Farnese e Doudeauville, nonché la relativa legge di conversione n. 2528 del 23 dicembre 1937; il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1027 del 22 ottobre 1947, in merito all'accettazione di un legato a favore dello Stato per la pinacoteca di Bologna; nonché presumibilmente la legge n. 8 del 25 gennaio 1960, in ordine alla costituzione di una zona di rispetto intorno all'Abbazia di Pomposa.

Segnala inoltre che per taluni provvedimenti contenuti nell'allegato 1 andrebbero indicate solo le specifiche disposizioni da salvare e non l'intero atto normativo, che risulta in parte già abrogato, altrimenti se ne dovrebbe dedurre la reviviscenza. Si tratta, ad esempio, della legge n. 161 del 21 aprile 1962, sulla revisione dei film e dei lavori teatrali, per la quale dovrebbero essere salvati gli articoli da 1 a 10 e il 13. In aggiunta a ciò, sul piano metodologico, stante la volontà del Legislatore delegato di mantenere sempre in vigore tanto la legge di conversione quanto il relativo decreto-legge, ovvero le novelle insieme al testo modificato, andrebbero inseriti nell'allegato 1 alcuni atti correlati a quelli già presenti, come tra gli altri il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1231 del 1947, concernente esoneri dalle tasse per gli allievi dei conservatori, modificato dalla legge n. 321 del 1958 che invece risulta correttamente inserita.

Avviandosi alla conclusione, il relatore registra come nello schema di decreto legislativo non siano indicate in maniera espressa le disposizioni relative ai settori esclusi che invece, come osservato dal Consiglio di Stato, potrebbero essere organizzate in un altro allegato onde ridurre il margine di incertezza.

Dopo aver comunicato che l'atto in titolo è stato assegnato con riserva alle Commissioni, in quanto manca il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, raccomanda infine di esprimere osservazioni favorevoli con i rilievi formulati.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUL SECONDO DIALOGO PAN-EUROPEO SULLA GOVERNANCE DI INTERNET (EURODIG) SVOLTOSI A GINEVRA IL 14 E 15 SETTEMBRE 2009

Il senatore VITA (PD) riferisce che il 14 settembre scorso ha partecipato, in rappresentanza della Commissione, al secondo dialogo pan-europeo sulla *governance* di *internet*, organizzato a Ginevra dall'Ufficio federale svizzero della comunicazione (OFCOM) e dall'Unione europea di radio-televisione (UER), con il sostegno del Consiglio d'Europa. L'obiettivo del dialogo era, da un lato, quello di riflettere sulle modalità ottimali

di *governance* della rete nella prospettiva di una piattaforma comune e, dall'altro, di preparare il prossimo Forum sulla *governance* di *internet*, che si svolgerà sotto l'egida delle Nazioni unite dal 15 al 18 novembre prossimo a Sharm-el-Sheik.

L'iniziativa segue il *World Summit* sulla società dell'informazione svoltosi a Ginevra nel dicembre 2003, che registrò il convinto sostegno dell'allora Segretario generale delle Nazioni unite, cui fecero seguito gli appuntamenti di Tunisi 2005, Atene 2006, Rio 2007 e India 2008.

Si tratta non solo di trovare risposte adeguate contro i crimini informatici e a tutela tanto della *privacy*, quanto della libertà della rete, talvolta drammaticamente messa in discussione anche da Paesi rappresentati nelle Nazioni unite, ma anche e forse soprattutto di costruire il futuro della rete all'indomani della chiusura dell'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN) il 30 settembre prossimo. L'ICANN, prosegue l'oratore, è l'ente internazionale *no profit*, istituito il 18 settembre 1988 dal Dipartimento per il commercio degli Stati Uniti, che attualmente garantisce la stabilità e l'apertura di *internet* per tutti gli utenti del mondo, concedendo ad esempio nuovi domini.

Tale esperienza è tuttavia ormai prossima alla scadenza ed occorre ora immaginare una nuova prospettiva. Al riguardo, il senatore Vita illustra le quattro ipotesi sul tappeto: la creazione di un nuovo organismo multilaterale, molto sostenuta dalla Commissione europea, ma che ha creato qualche sospetto e resistenza nella rete e quindi è rimasta sullo sfondo; l'istituzione di un nuovo ente sotto l'egida delle Nazioni unite che tolga agli Stati Uniti il controllo della gestione di *internet*, anche se occorre riconoscere che l'ICANN abbia in realtà operato in modo abbastanza obiettivo; la nascita di un organismo di gestione basato sull'ICANN già esistente ma distante dal governo statunitense; un rinnovo del contratto dell'ICANN, che tuttavia configura un'ipotesi di scuola.

Dopo aver ricordato che dal 5 al 7 ottobre prossimo si svolgerà a Pisa una sessione nazionale dedicata all'elaborazione dell'orientamento che l'Italia assumerà al Forum, il senatore Vita conclude ponendo l'accento sul fascino della sfida in atto, con particolare riferimento all'individuazione di una *governance* democratica e non censoria, in difficile equilibrio fra regole e anarchia. In tale contesto, egli si dichiara nettamente a favore di un ente autorevole, sul quale auspica un'approfondita riflessione comune.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 29 settembre 2009

91^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PICCIONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico

(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 marzo scorso.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) illustra un nuovo schema di testo unificato (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando che le problematiche principali emerse in fase di elaborazione del predetto testo ineriscono soprattutto alla questione degli OGM – in rapporto al settore dell'agricoltura biologica – e alla questione della natura – pubblica o privata – degli enti certificatori.

Dopo aver precisato che il Comitato ristretto ha provveduto ad adeguare i testi normativi ai regolamenti comunitari vigenti in materia, la relatrice propone di adottare il nuovo schema di testo unificato come testo base per la presentazione degli emendamenti, prospettando altresì l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene su entrambe le proposte.

Su proposta della relatrice ALLEGRINI (*PdL*), il presidente PICCIONI propone di rinviare la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ad una fase successiva allo svolgimento delle predette audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1035 E 1115**

**Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola ed agroalimentare con metodo biologico**

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta a promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1 e in conformità con la normativa comunitaria vigente in materia, la presente legge disciplina:

a) la produzione, la commercializzazione, l'importazione, la certificazione e il controllo dei prodotti biologici, nonché l'utilizzo dei suddetti prodotti nelle attività di ristorazione collettiva;

b) l'uso di indicazioni relative alla produzione biologica nazionale nell'etichettatura e nella pubblicità;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione biologica, ivi comprese la semplificazione amministrativa ed il sostegno alla ricerca.

Art. 2.
(Agricoltura biologica e prodotti biologici)

1. Si definisce «produzione biologica» l'impiego dei metodi conformi alla disciplina stabilita nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio,

del 28 giugno 2007, di seguito denominato «regolamento», e nella presente legge, durante lo svolgimento di tutte le fasi di produzione agricola, di allevamento, di trasformazione e di preparazione alimentare e industriale. Le norme sulla produzione biologica si applicano ai prodotti agricoli vivi o non trasformati, ai prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti, ai mangimi, ai materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione, agli animali d'allevamento, alla produzione di alghe marine, ai prodotti dell'acquacoltura, come definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006.

2. La produzione biologica è attività di rilevanza nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare e la tutela dell'ambiente.

3. In conformità con quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento, la produzione biologica persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:

a) produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura;

b) adottare metodi di produzione che:

1) rispettino i cicli naturali;

2) salvaguardino le risorse naturali, quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio;

3) salvaguardino la fertilità del suolo nonché mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica;

4) contribuiscano al benessere degli animali;

c) rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.

4. La produzione biologica si basa sui principi generali e specifici di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. La produzione di alimenti biologici trasformati si basa altresì sui principi di cui all'articolo 6 del regolamento.

5. Si definiscono «prodotti dell'agricoltura biologica» o «prodotti biologici» i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dal regolamento, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia.

6. Ai fini della presente legge e dell'applicazione del regolamento, il metodo di agricoltura biodinamica che prevede l'uso di preparati biodinamici è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Art. 3.

(Esclusione di OGM)

La produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

TITOLO II
AUTORITÀ NAZIONALI E REGIONALI

Art. 4.

(Autorità nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale delle attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti all'applicazione della normativa statale e comunitaria in materia di agricoltura biologica, nonché l'autorità responsabile del sistema di controllo e vigilanza, di cui all'articolo 27 del regolamento. Il Ministero è altresì l'autorità nazionale competente per l'applicazione del regolamento.

2. Al Ministero è attribuita la competenza esclusiva in materia di importazioni dei prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni del regolamento, nonché della relativa vigilanza, ferme restando le competenze igienico-sanitarie di controllo sugli alimenti svolte all'importazione dagli uffici periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. L'autorità nazionale competente di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) 8 dicembre 2008, n. 1235/2008, è l'Agenzia delle dogane.

4. Le autorità nazionali definite nel presente articolo e quelle regionali definite nell'articolo 5 nello svolgimento delle rispettive funzioni si avvalgono del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Art. 5.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le Regioni sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative, di cui al regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorità di vigilanza nei rispettivi territori e partecipano al sistema di controllo e vigilanza di cui alle disposizioni del titolo VII della presente legge.

Art. 6.

(Comitato consultivo per la produzione biologica)

1. In applicazione dei principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, nonché al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica italiana e di promuovere politiche efficienti per la ricerca, l'innovazione e la competitività del settore continua ad operare presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, già istituito con D.M. 18 settembre 2007, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e comunitario e alle questioni concernenti la produzione biologica di interesse dell'Unione europea, cui lo Stato è chiamato a fornire il proprio contributo in sede comunitaria ai sensi della procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del Regolamento. Il Comitato inoltre provvede all'esame e all'analisi delle problematiche e delle politiche di settore attuate dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome. Ai fini dell'adozione dei decreti previsti dalla presente legge il parere del Comitato deve essere espresso entro un mese dalla data di trasmissione dello schema di provvedimento. Il Comitato ha, altresì, il compito di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di valorizzazione dei prodotti biologici, nonché di favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 4 e 5 e gli operatori, in particolar modo al fine di assicurare la diffusione sui mercati di detti prodotti.

3. Il Comitato è composto dai seguenti soggetti:

a) Capo dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale presso il Ministero, con funzioni di vicepresidente;

b) tre rappresentanti delle autonomie locali designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418;

c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione agricola maggiormente rappresentative a livello nazionale;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dell'industria agroalimentare individuate tra quelle di rilevanza nazionale;

f) un rappresentante degli organismi di controllo e di certificazione di cui all'articolo 26;

g) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli operatori del settore biologico a condizione che abbiano rilevanza nazionale o risultino riconosciute in base a normative regionali vigenti, risultino già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano presentato apposita richiesta al Ministero;

h) un rappresentante responsabile della gestione dei servizi erogati dal SIAN;

i) due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori di mezzi tecnici destinati all'agricoltura biologica, designati dalle organizzazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello nazionale;

l) il presidente del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti presso il Ministero dello sviluppo economico o suo delegato;

m) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni a carattere interprofessionale del settore biologico a condizione che abbiano rilevanza nazionale, rappresentino l'intera filiera e tutte le componenti del settore, risultino già costituite alla data di promulgazione della presente legge ed abbiano presentato apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», o da un suo delegato. Le funzioni di Segretario del Comitato sono assicurate dal dirigente dell'ufficio agricoltura biologica e attività agricole ecocompatibili della Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero; detto dirigente si avvale del personale operante presso il medesimo ufficio per compiti di segreteria.

5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Ministero invita gli enti e le organizzazioni di cui al comma 3 a designare i rispettivi rappresentanti e convoca, con lo stesso atto, la prima seduta del Comitato nazionale per una data non successiva a centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge.

6. Anche al fine di assicurare il necessario supporto di carattere tecnico-scientifico, normativo e informativo per le attività delle autorità competenti, con decreto del Ministro possono essere istituite, all'interno del Comitato, commissioni tecniche consultive competenti per specifiche materie. Il Comitato, può, altresì, richiedere pareri tecnico-scientifici al Gruppo di lavoro prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2007.

7. La partecipazione al Comitato e alle Commissioni tecniche di cui al comma 6 non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 7.

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche a carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola ai

sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e nei quali sia assolutamente preponderante:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di prodotti con il metodo biologico di cui al regolamento nonché alla normativa nazionale e regionale adottata in conformità a tale regolamentazione comunitaria;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali.

2. Le regioni individuano, nei rispettivi territori di competenza, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le regioni interessate concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale.

3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dal regolamento e dalla presente legge. I distretti biologici favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricolo-zootecnica biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione e di trasformazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversità agricola e naturale.

4. Ove la coltivazione e l'allevamento con l'utilizzo di tecniche di ingegneria genetica fosse consentita, le medesime attività esercitate in prossimità di un distretto biologico rientrano espressamente nelle previsioni di cui all'articolo 2050 Codice civile.

5. Con l'atto istitutivo dei distretti biologici, o anche con successive disposizioni normative, l'Autorità competente può introdurre specifiche procedure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Qualora si tratti di processi di semplificazione riguardanti l'applicazione del sistema di controllo e di certificazione, di cui al successivo titolo VII o comunque ad esso collegati, o nelle ipotesi che i distretti abbiano dimensione regionale o interprovinciale, è necessario acquisire il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di cui all'articolo 6.

6. La definizione dei distretti biologici si avvale delle informazioni di carattere territoriale e dei relativi servizi forniti dal SIAN.

Art. 8.

(Comprensori)

1. Costituiscono comprensori biologici quei comparti produttivi aggregati ed omogenei, estesi su territori, anche non necessariamente contigui, di una provincia o di più province viciniori, nei quali imprese condotte con il metodo biologico ed altre imprese, anche non biologiche ma vocate alla tutela ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di qualità,

promuovono tra di loro accordi, senza vincolo di mutualità, per la pratica della migliore tradizione colturale e zootecnica del territorio.

2. Nei comprensori biologici non sono consentite colture ed allevamenti che utilizzino tecniche di ingegneria genetica, e nella individuazione delle aree, si deve avere precipuo riguardo alla accertata non significativa presenza di attività che non siano strettamente connesse con quella agricola.

3. Gli enti locali si fanno promotori ed agevolano gli accordi tra le imprese per il raggiungimento dei presupposti e degli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 9.

(Intese e protocolli di filiera)

1. Al fine di favorire la costituzione e la diffusione di intese per l'integrazione di filiera nel settore della produzione biologica, tenuto conto delle particolarità organizzative e produttive della produzione agricola biologica, le intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, possono essere sottoscritte anche da organizzazioni rappresentative a livello nazionale o regionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti biologici.

2. Si definisce «protocollo di coltivazione o di filiera biologica» l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito di un processo di produzione, preparazione e commercializzazione di un prodotto biologico. Il protocollo di coltivazione o di filiera biologica deve contenere i seguenti elementi obbligatori:

a) i prodotti e i servizi oggetto dell'accordo e i loro parametri qualitativi;

b) le modalità, specifiche ed accessorie, di certificazione fino all'utilizzatore finale del prodotto;

c) il prezzo indicativo di acquisto o i criteri per definirlo;

d) gli impegni e le responsabilità delle parti.

3. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a promuovere e valorizzare le intese di filiera di cui al comma 1, in particolare se rivolte alla fornitura diretta di alimenti per comunità o per gruppi di acquisto, nonché i protocolli di coltivazione o di filiera biologica di cui al comma 2.

Art. 10.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Le organizzazioni dei produttori biologici sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, e della relativa normativa di attuazione.

2. Può essere riconosciuta come organizzazione dei produttori biologici un'organizzazione che sia formata da almeno cinque produttori e che registri un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro.

3. Nel caso di associazione riconosciuta per il settore dell'agricoltura biologica il volume minimo di produzione, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, è calcolato con riferimento esclusivo alla produzione agricola biologica nell'anno di riferimento.

4. Nell'ambito delle azioni previste dai programmi operativi delle organizzazioni dei produttori biologici nonché in altre similari previsioni possono essere ammesse le spese dirette allo svolgimento di attività rivolte a favorire la costituzione e il mantenimento di rapporti diretti tra l'organizzazione dei produttori biologici e organizzazioni di consumatori.

5. Restano ferme le speciali disposizioni delle province autonome in materia di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori agricoli.

TITOLO IV

ETICHETTATURA E LOGO NAZIONALE

Art. 11.

(Etichettatura e pubblicità)

1. L'utilizzo del termine «biologico», nonché dei rispettivi termini derivati o delle abbreviazioni in uso, impiegati singolarmente o combinati con altri, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti, è consentito esclusivamente per i prodotti biologici che rispettano le norme del regolamento e della presente legge.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'etichettatura di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera k), del regolamento deve figurare sugli imballaggi e sulle etichette dei prodotti biologici nel momento in cui sono posti in vendita, ovvero sui documenti commerciali che accompagnano il prodotto, se si tratta di prodotti sfusi o sigillati in confezioni non destinate al consumatore finale. Per «consumatore finale» si intende il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché i ristoranti di cui all'articolo 19, gli ospedali, le mense e altre collettività analoghe.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni in materia di etichettatura di cui ai commi 1 e 2 in esecuzione del Titolo IV e dell'articolo 58 del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Art. 12.

(Logo nazionale)

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.
2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione e trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale, nel rispetto della disciplina dettata dal regolamento e dalla presente legge.
3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero commina una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti in violazione delle norme in materia di etichettatura di cui all'articolo 11.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VARIETÀ DA CONSERVAZIONE
E DI PRODUZIONI SPECIFICHE

Art. 13.

*(Disciplina per l'impiego di sementi di conservazione
in agricoltura biologica)*

1. Al fine di promuovere la conservazione *in situ* e in azienda e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, istituisce un apposito registro nazionale, di seguito denominato «registro», nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni

e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le «varietà da conservazione», come definite al comma 2.

2. Per «varietà da conservazione» si intendono le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le *cultivar* di interesse agricolo, relativi a specie di piante:

a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;

b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;

c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, università e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale, paesaggistico a favorirne la reintroduzione.

3. Il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.

4. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'iscrizione delle «varietà da conservazione» nel registro comporta la registrazione delle seguenti informazioni:

a) nome comune o nome locale della varietà e ogni eventuale sinonimo;

b) descrizione della varietà risultante da valutazioni ufficiali, non ufficiali e da conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego;

c) notizie di carattere storico e territoriale relative alla diffusione della varietà e sufficienti per definire, anche in modo provvisorio e progressivo, l'area tradizionale di coltivazione della varietà.

6. Le regioni e le province possono istituire repertori regionali o provinciali delle varietà da conservazione, di seguito denominati «repertori», nei quali possono essere inserite, secondo le disposizioni di cui al comma 4, le sole varietà di cui al comma 2, lettera a). L'iscrizione delle varietà di cui al presente comma nel registro è condizione per il loro inserimento nei repertori.

7. Il Ministero affida all'Ente nazionale sementi elette (ENSE), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il compito di effettuare le verifiche e i controlli relativi all'iscrizione delle varietà nel registro. L'ENSE effettua annualmente un monitoraggio delle varietà da conservazione iscritte nel registro e nei repertori, nonché presta assistenza, su richiesta dei soggetti interessati, agli enti pubblici, alle istituzioni scientifiche, alle organizzazioni e associazioni del settore e ai singoli cittadini, nello svolgimento di attività di recupero, identificazione, preservazione e reintroduzione della coltivazione delle varietà da conservazione.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'iscrizione delle varietà da conservazione nel registro è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.

9. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varietà da conservazione» iscritte nel registro hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nell'azienda condotta. I produttori agricoli biologici possono effettuare lo scambio diretto, in ambito locale, di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a varietà da conservazione prodotte in azienda. Ai fini del presente comma, per «ambito locale» si intende l'area tradizionale di coltivazione della varietà da conservazione indicata nel registro o nei repertori e, in assenza di tale indicazione, la provincia di appartenenza del produttore; per «modica quantità» si intende una quantità corrispondente al fabbisogno di un'azienda agricola.

10. La vendita o lo scambio di sementi o materiali da propagazione delle varietà da conservazione, di cui al comma 9, deve essere accompagnato dall'indicazione scritta dei seguenti elementi:

- a) il nome della varietà da conservazione indicato nel registro o nei repertori nei quali è iscritta;
- b) la dicitura «varietà da conservazione»;
- c) il nome e l'indirizzo del produttore;
- d) il nome del detentore dal quale il produttore a sua volta ha ricevuto la semente o il materiale da propagazione e la relativa località di provenienza;
- e) eventuali riferimenti alla certificazione di conformità per sementi o materiali ottenuti con il metodo dell'agricoltura biologica.

11. In deroga ai limiti territoriali di cui al comma 9, campioni di sementi di varietà da conservazione possono essere scambiati tra privati esclusivamente per attività amatoriali o di conservazione. Ai fini del presente comma, per «campione» si intende una quantità prossima a quella minima sufficiente per garantire la riproduzione della varietà senza ridurne la base genetica.

12. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 9 a 11, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza Stato-regioni, possono essere definite ade-

guate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nel registro, nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

13. La produzione di sementi e materiale di propagazione di varietà da conservazione e il loro scambio, nel rispetto delle disposizioni fitosanitarie nazionali, è disciplinata dalle regioni in modo compatibile con la finalità di agevolare, senza aggravio degli oneri a carico dei soggetti che operano per la conservazione delle varietà medesime, la circolazione di materiale sano o risanato.

14. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, nonché le varietà contaminate da varietà geneticamente modificate. È altresì vietato l'utilizzo delle varietà di cui al presente articolo finalizzato alla costituzione di varietà geneticamente modificate.

Art. 14.

(Norme di autorizzazione di sostanze per la difesa naturale e con funzione protettiva e corroborante)

1. Con decreto del Ministro, sentito il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego, su sementi, materiale di propagazione e piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento.

Art. 15.

(Vino biologico)

1. Si definisce «vino biologico» il vino prodotto con uve provenienti da vigneti condotti con metodo biologico in conformità alle disposizioni di cui al regolamento e alla presente legge, nonché ottenuto in conformità al disciplinare di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e la Conferenza Stato-regioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un apposito disciplinare relativo al processo di produzione e all'etichettatura del vino biologico.

3. L'utilizzo del termine «vino biologico», nonché di termini derivati o simili, nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei vini è consentito esclusivamente ai vini prodotti in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo e al disciplinare di cui al comma 2.

Art. 16.

(Produzioni animali)

1. Nelle more dell'emanazione di norme comunitarie di produzione, per le specie zootecniche non disciplinate a livello europeo, sono adottati con decreti del Ministro, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi disciplinari di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

2. Con decreto del Ministro, sentito il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinato l'impiego negli allevamenti condotti con metodo biologico di taluni prodotti omeopatici destinati alla profilassi ed alle cure veterinarie.

Art. 17.

(Produzione per animali di acquacoltura)

1. Con riferimento all'articolo 15 del Regolamento CE 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito disciplinare di produzione, etichettatura e controllo, nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

Art. 18.

(Aree verdi pubbliche)

1. Nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico, specialmente se in età scolare, devono essere adottate tecniche di gestione e manutenzione compatibili con il metodo biologico, così come definito dal regolamento e dalla presente legge.

Art. 19.

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione comunitaria vigente e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e successive modificazioni, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione

alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di ristorazione collettiva» si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, e di ristorazione universitaria ristorazione ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani ed altre categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Il Ministero, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, coinvolgendo le parti interessate, promuove la definizione di un disciplinare di produzione contenente i requisiti e le regole da adottare, da parte degli operatori, per una ristorazione collettiva biologica. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, adottando specifiche disposizioni e promuovono accordi con e tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma 1 ottenuti in conformità ai requisiti definiti nel disciplinare di cui al presente comma.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, dopo il numero 41-*quater*) è aggiunto il seguente:

«41-*quinquies*) somministrazione di alimenti e bevande biologici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica».

TITOLO VI

INFORMAZIONE E PROMOZIONE

Art. 20.

(Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica)

1. Al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore dell'agricoltura biologica, ivi comprese le informazioni relative alle iniziative adottate dai soggetti pubblici e quelle relative ai risultati della ricerca e della sperimentazione, presso il Ministero continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), che si avvale di un proprio sito internet.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del SINAB, finanziato con apposito capitolo di spesa, istituito presso il Ministero, si provvederà con i fondi di cui all'articolo 21.

3. Il SINAB fornisce servizi agli operatori del settore per lo sviluppo e la valorizzazione dell'agricoltura biologica italiana e svolge il compito di centro di documentazione e sportello di informazione per il pubblico. Le autorità di cui agli articoli 4 e 5 si avvalgono delle informazioni a livello nazionale, regionale e locale sul settore dell'agricoltura biologica contenute nel SINAB, integrate con le banche dati presenti nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ai sensi del comma 1, articolo 15, del decreto legislativo n. 173 del 1998.

4. Il Comitato è informato ogni tre mesi sulle attività del SINAB.

5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per un'ottimizzazione e un'uniforme gestione dei dati dell'agricoltura biologica, fermo restando il ruolo svolto dal SINAB, di cui al comma 3, il sistema integrato di agricoltura biologica assicura la flessibilità per accogliere evoluzioni presenti e future che possono interessare il comparto.

Art. 21.

(Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità. Il Comitato di cui all'articolo 6 indica annualmente le priorità dei programmi di ricerca ed è informato dei risultati conseguiti.

2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le somme già assegnate al Fondo, di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso.

3. Al Fondo di cui al comma 1 è attribuita una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

4. Il Fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica e di prodotti biologici, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Con decreto del Ministro, da adottare, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di ricerca, presentati da enti pubblici, università e centri di ricerca, soggetti privati, entro il 31 gennaio del medesimo anno.

6. I soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 5, a conclusione dello svolgimento del programma di ricerca, trasmettono al Ministero una relazione che illustri i risultati conseguiti. Nel caso in cui il programma di ricerca abbia una durata superiore ad un anno, i medesimi soggetti provvedono alla trasmissione di relazioni preliminari sullo stato di avanzamento del programma e sui risultati conseguiti entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di assegnazione dei contributi. Il Mini-

stero, avvalendosi del SINAB, rende pubbliche le relazioni di cui al presente comma e individua ogni utile iniziativa per dare attuazione ai risultati dei programmi di ricerca finanziati. Sulla base dei risultati emersi dalle relazioni preliminari di cui al secondo periodo, con il decreto di cui al comma 5 può essere disposta, ove ne sia fatta richiesta, l'assegnazione di ulteriori finanziamenti ad un programma di ricerca che già ne sia stato destinatario.

7. In caso di mancata trasmissione delle relazioni di cui al comma 6, il Ministero provvede al recupero dei finanziamenti assegnati. Nel caso in cui, in base alle relazioni trasmesse, l'attuazione del programma di ricerca risulti carente o i risultati ottenuti irrilevanti, il Ministero può disporre il recupero, anche parziale, dei finanziamenti assegnati.

Art. 22.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)

1. Nello stato di previsione del Ministero è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità.

2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:

a) le risorse già assegnate al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che è soppresso;

b) gli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, comma 1085 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) le risorse di cui ai commi 289 e 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

4. Il fondo di cui al comma 1 può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il fondo di cui al comma 1, oltre a finanziare il piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica ed i prodotti biologici, è destinato al finanziamento dei seguenti interventi volti a promuovere lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità:

a) incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti.

b) campagne di educazione scolastica volte a illustrare le caratteristiche intrinseche, le specificità e i vantaggi dell'agricoltura biologica e dei relativi prodotti in termini di qualità, sicurezza degli alimenti, metodi di produzione, aspetti nutrizionali e sanitari, etichettatura, benessere degli animali e rispetto dell'ambiente;

c) iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione volte a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione degli operatori del settore;

d) contributi agli enti locali che adottano apposite misure volte ad assicurare che nelle aree di proprietà pubblica destinate a verde, di cui è prevista la fruizione a scopo ricreativo e culturale, nelle aree verdi destinate ad attività scolastiche e in quelle comunque destinate alla fruizione da parte dei minori in età scolare siano adottate tecniche di gestione e di manutenzione compatibili con il metodo biologico.

6. Con decreto del Ministro, da adottare, sentito il Comitato e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro il 30 marzo di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le regioni. Ai fini della ripartizione, ciascuna regione trasmette al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma annuale degli interventi di cui al comma 5 che intende realizzare e, a decorrere dal secondo anno di ripartizione del fondo, una dettagliata illustrazione degli interventi attuati nell'anno precedente. Nella ripartizione del fondo si tiene conto della rilevanza e dell'efficacia degli interventi programmati e di quelli attuati. La mancata presentazione del programma annuale degli interventi da realizzare ovvero dell'illustrazione degli interventi realizzati nell'anno precedente comporta l'esclusione della regione dalla ripartizione del Fondo.

7. Con il decreto di cui al comma 6 una quota del Fondo, non superiore al 50 per cento, può essere annualmente riservata alla realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione di supporto per il settore gestite direttamente dal Ministero, che abbiano dimensione nazionale o interregionale che siano finalizzate alla diffusione nei mercati internazionali di prodotti biologici recanti nell'etichetta il logo nazionale di cui all'articolo 12. Con il medesimo decreto è definito ed approvato il programma annuale delle iniziative di cui al presente comma.

8. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applica quanto previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 23.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministro trasmette al Parlamento i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 21 e al comma 6 dell'articolo 22, corredati da una relazione volta a illustrare gli interventi a sostegno dell'agricoltura biologica e le attività di ricerca nel settore, realizzate a livello nazionale e regionale, nell'anno precedente, quelli programmati per l'anno in corso e la situazione generale del comparto.

TITOLO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

CAPO I

ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Art. 24.

(Autorità responsabile dei controlli)

1. Il Ministero è l'autorità competente responsabile del sistema di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento.

2. Ai sensi del paragrafo 4, lettera *b*), dell'articolo 27 del regolamento, il Ministero delega i compiti di controllo e di certificazione a uno o più organismi. A tal fine, il Ministero autorizza persone giuridiche di diritto privato, aventi struttura di consorzi o di società di cui al titolo V libro V del Codice civile, e di seguito denominate «organismi di controllo e certificazione», a svolgere attività di controllo e di certificazione sulla implementazione in azienda e sull'applicazione del metodo di produzione biologico da parte degli operatori. Gli organismi di controllo e certificazione sono accreditati per lo specifico scopo di certificare prodotti biologici secondo la versione più recente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, serie C, della norma europea UNI CEI EN 45011 o della guida ISO/IEC Guide 65, «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti», in attesa che venga istituito l'Organismo Nazionale di accreditamento italiano, in applicazione del Regolamento (CE) n. 765/2008, il quale, una volta riconosciuto formalmente, sarà il soggetto autorizzato al rilascio degli accreditamenti.

3. Il Ministero, le regioni provvedono, in coordinamento con l'Organismo Nazionale, di cui al comma 2, ed eventualmente mediante apposite strutture, nonché in coordinamento e collaborazione fra loro e per quanto di competenza esclusiva o concorrente, alla vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi del comma 2 in conformità con quanto previsto dall'articolo 27 del regolamento e dalla presente legge.

4. Il Ministro, con proprio decreto da adottarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentito il comitato di cui all'articolo 6 e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, organizza l'attività di vigilanza di cui al comma 3 in ottemperanza al principio della sussidiarietà e della leale collaborazione istituzionale.

Art. 25.

(Comitato di valutazione)

1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per l'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1995, n. 576, e successive modificazioni. Il Comitato è riformato ai sensi del comma 2, al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli enti locali. L'articolo 1 del decreto ministeriale 9 agosto 2007 è abrogato a far data dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il Comitato è composto da quindici membri, nominati con decreto del Ministro, di cui tre rappresentanti del Ministero, tre designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sei designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418 e tre rappresentanti dell'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008.

3. I membri del Comitato non devono avere interessenze con alcuno dei soggetti autorizzati al controllo degli operatori, né trovarsi in posizione oggettiva o soggettiva di collusione o di conflitto di interessi con alcuno dei soggetti iscritti negli elenchi regionali o nazionali degli operatori biologici, né con alcuna delle strutture, aziende o soggetti privati in genere con i quali gli operatori iscritti negli elenchi hanno rapporti ai fini dell'esercizio della propria attività.

4. Il presidente e il segretario del Comitato sono nominati alla prima seduta tra i rappresentanti del Ministero.

5. Il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria composto da funzionari del Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Il Comitato esprime, entro sessanta giorni dalla richiesta pareri obbligatori e vincolanti in merito:

a) al rilascio, al rinnovo e alla revoca dell'autorizzazione agli organismi di controllo e certificazione;

b) alle modifiche degli atti e della documentazione da presentare per la richiesta di autorizzazione.

7. La partecipazione al Comitato non comporta l'attribuzione di compensi.

Art. 26.

(Autorizzazione degli organismi di controllo e certificazione)

1. Al fine di conseguire l'autorizzazione di cui all'articolo 24, comma 2, le persone giuridiche interessate devono presentare istanza al Ministero, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2. L'istanza di cui al presente comma è corredata dallo statuto dell'organismo, dalla illustrazione della struttura, dal manuale della qualità, dalle procedure di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 28, dalla definizione delle procedure operative e dalle relative istruzioni, dall'organigramma nonché dalla certificazione dell'avvenuto accreditamento di cui all'articolo 24, comma 2. Con decreto del Ministro, da emanare, sentita la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'ulteriore documentazione da allegare all'istanza. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti del personale che svolge attività di controllo per conto o alle dipendenze dell'organismo di controllo e certificazione.

2. Le persone giuridiche che presentano l'istanza di cui al comma 1 sono tenute al pagamento delle spese per l'espletamento delle attività istruttorie relative al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilita, in base al costo effettivo del servizio, la tariffa da applicare per la determinazione dell'importo dovuto.

3. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di controllo e certificazione è subordinata, oltre che all'accertamento della regolarità e della completezza della domanda, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, dalla presente legge e dal decreto di cui al comma 1. La sussistenza di tali requisiti deve perdurare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione.

4. Gli organismi di controllo e certificazione sono autorizzati con decreto del Ministro, entro sei mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, previo parere favorevole del Comitato di valutazione di cui all'articolo 25. Il decreto di autorizzazione è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. L'organismo di controllo provvede a trasmettere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la documentazione approvata dal Ministero. La documentazione è inviata anche su supporto informatico.

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati possono esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale. Qualora lo ritengano utile, possono dotarsi di sedi periferiche a livello territoriale, fatte salve le speciali disposizioni delle province autonome.

6. L'autorizzazione non è trasferibile; è valida per quattro anni ed è rinnovabile.

7. Gli organismi di controllo e certificazione, entro il centottantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'autorizzazione di cui al

comma 4, trasmettono al Ministero istanza di rinnovo, corredata dalla documentazione necessaria ad attestare la validità e l'attualità dei documenti prodotti in sede di prima richiesta dell'autorizzazione e da ogni altro documento necessario per dimostrare il perdurare dei requisiti richiesti. Esaminata tale documentazione e acquisito il parere favorevole del comitato di valutazione di cui all'articolo 25, il Ministro, con apposito decreto da adottare a pena di nullità entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza di rinnovo, rinnova l'autorizzazione di cui al comma 4 se ricorrono i presupposti di cui alla presente legge. Nella valutazione dell'istanza di rinnovo si tiene conto dell'attività svolta dall'organismo, con particolare riferimento alle irregolarità e infrazioni rilevate nel corso dell'attività di vigilanza. L'eventuale provvedimento di diniego deve essere non succintamente motivato. Durante le operazioni di verifica previste dal presente comma l'organismo di controllo e certificazione può continuare a operare. Trascorso il termine di centottanta giorni dalla data di proposizione dell'istanza, di cui al comma 1, senza che il Ministero abbia adottato alcun provvedimento, la medesima istanza si considera accolta e l'autorizzazione richiesta è automaticamente rinnovata per ulteriori quattro anni sulla scorta della documentazione depositata.

8. Gli organismi di controllo e certificazione, già autorizzati in base alle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano a operare in forza dell'autorizzazione ricevuta per un periodo non superiore a ventiquattro mesi da detta data. Almeno sei mesi prima della scadenza di tale termine detti organismi di controllo e certificazione devono presentare istanza di autorizzazione secondo quanto previsto dal comma 1.

9. Qualora un organismo di controllo e certificazione cessi di possedere i requisiti necessari per l'autorizzazione, il Ministero, di propria iniziativa o su motivata proposta della regione o della provincia autonoma nel cui territorio l'organismo opera, lo diffida a regolarizzare la propria situazione entro il termine stabilito nella diffida medesima, comunque non inferiore a quindici giorni. Se entro il termine assegnato, l'organismo interessato non dimostra di aver regolarizzato la propria situazione, il Ministro, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 25, con decreto motivato, dispone la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 27. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della pubblicazione. Entro lo stesso termine, gli operatori che si valgono dell'organismo di controllo e certificazione la cui autorizzazione è stata revocata devono provvedere alla scelta di un altro organismo di controllo e certificazione autorizzato dal Ministero.

10. Gli organismi di controllo e certificazione sono qualificati quali soggetti incaricati di un pubblico servizio di cui all'articolo 358 del codice penale.

Art. 27.

(Elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione)

1. È istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi della presente legge.

2. Con il decreto di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 26 il Ministro dispone l'iscrizione dell'organismo di controllo e certificazione nell'elenco di cui al presente articolo. In caso di decreto di revoca il Ministro dispone la cancellazione dell'organismo di controllo e certificazione dall'elenco di cui al presente articolo; la cancellazione ha effetto a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di revoca.

3. L'elenco di cui al presente articolo è pubblico.

Art. 28.

(Procedure di controllo)

1. La procedura di controllo viene presentata unitamente all'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 26 ed è corredata da idonea documentazione secondo quanto disposto dalla norma UNI CEI EN 45011 e dal certificato di accreditamento rilasciato da un organismo riconosciuto in ambito internazionale di cui all'articolo 24, comma 2. La procedura di controllo deve essere idonea a garantire l'applicazione dei principi della produzione biologica di cui al regolamento ed alla presente legge per l'intera durata del processo di produzione, preparazione, importazione e commercializzazione del prodotto.

2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di autorizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 26, l'organismo di controllo e certificazione predispone e trasmette al Ministero, nonché alle regioni e province autonome nel cui territorio opera, la procedura di controllo *standard*, di cui all'articolo 27, comma 6, lettera a) del Regolamento, e il piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b) del Regolamento.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 6 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti lo schema di procedura di controllo *standard*, di cui all'articolo 27, comma 6, lettera a) del Regolamento e del piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b) del Regolamento e sono stabilite le relative modalità di presentazione.

4. Il Ministero, anche su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può, entro un mese dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua la documentazione di cui all'articolo

27, comma 6, del Regolamento sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, detta documentazione si intende approvata.

5. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati effettuano i controlli previsti dalla normativa comunitaria secondo la procedura di controllo *standard*, di cui all'articolo 27, comma 6, lettera a) del Regolamento, e il piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b) del Regolamento, come approvati al comma precedente.

Art. 29.

(Obblighi degli organismi di controllo e certificazione)

1. Gli organismi di controllo e certificazione verificano l'applicazione, da parte degli operatori, delle misure di controllo e precauzionali previste dal regolamento, nonché la corretta applicazione del metodo biologico, attestando la conformità degli operatori ai requisiti stabiliti dalla normativa europea e dalla presente legge.

2. Gli organismi di controllo e certificazione autorizzati ai sensi dell'articolo 26 e iscritti nell'elenco di cui all'articolo 27, nell'esercizio della propria attività:

a) mantengono un sistema di registrazione e di archiviazione contenente l'*iter* di ciascuna procedura di certificazione, comprese le fasi di sospensione e di ritiro dei certificati e delle diciture di conformità, e conservano i dati di cui al presente comma per un periodo minimo di cinque anni;

b) verificano che la documentazione tenuta dagli operatori sia gestita con modalità che non permettano di modificare i dati o comunque garantiscano la possibilità di riconoscere le modifiche effettuate;

c) forniscono al personale utilizzato istruzioni documentate e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

d) attuano verifiche interne e riesami periodici della propria conformità ai criteri della norma UNI CEI EN 45011, conservandone prova documentale;

e) accertano eventuali violazioni commesse dagli operatori e comminano le relative sanzioni di cui agli articoli 47, 48, 50 e 51. Di tali attività danno immediatamente comunicazione al Ministero, nonché alle regioni, nel cui territorio l'operatore sanzionato ha la sede legale;

f) consentono ai soggetti preposti all'esercizio delle attività di vigilanza di cui all'articolo 30 l'accesso ai loro uffici e impianti; comunicano ogni informazione e prestano ogni forma di collaborazione ritenuta utile per lo svolgimento delle suddette attività di vigilanza.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di cui al comma 1 trasmettono al Ministero, nonché alle regioni, nel cui territorio operano i propri assoggettati, l'elenco degli operatori che sono stati oggetto di con-

trollo con l'indicazione delle categorie di prodotti. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli organismi di cui al comma 1 trasmettono al Ministero, nonché alle regioni, nel cui territorio operano, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti, sul personale impiegato nell'attività ispettiva e sugli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nell'anno precedente.

4. Gli organismi di cui al comma 1 comunicano al Ministero, nonché alle regioni nel cui territorio operano, le modifiche relative alla loro struttura o documentazione di sistema, allo statuto, al manuale della qualità, alla procedura di controllo standard, al piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera *b*), del Regolamento, alle procedure e istruzioni operative, all'organigramma. La trasmissione ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui le modifiche sono intervenute ovvero sono state approvate. Le modifiche sono corredate da una relazione motivata, con riferimento alle esigenze che ne giustificano l'adozione. Il Ministero, anche su proposta delle regioni, previo parere del Comitato di valutazione di cui all'articolo 25, può, entro un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, formulare osservazioni. L'organismo di controllo e certificazione adegua le proprie modifiche sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero. Decorso il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, le modifiche si intendono approvate.

5. In caso di scioglimento o di revoca dell'autorizzazione, gli organismi di cui al comma 1 consegnano al Ministero la documentazione inerente al sistema di controllo e alle procedure di certificazione.

CAPO II

OPERATORI

Art. 30.

(Notifica degli operatori)

1. Gli operatori, così come definiti dal regolamento e soggetti agli obblighi del medesimo, sono coloro che notificano l'impegno di adottare il metodo di produzione biologico e si sottopongono al sistema di controllo attuato da un organismo di controllo e di certificazione autorizzato dal Ministero. Gli operatori sono responsabili della conformità al regolamento, nonché alle normative nazionali e regionali adottate in applicazione dello stesso, dei prodotti comunque immessi sul mercato; e ciò anche a seguito di trasformazione o importazione.

2. Gli operatori di cui al comma 1 notificano l'inizio della propria attività alla regione nel cui territorio ricade la sede legale. Nella notifica deve essere indicato l'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui intende fare richiesta di assoggettamento.

3. La notifica di cui al comma 2, corredata dall'attestazione della data di trasmissione della medesima alla regione competente, è trasmessa all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui l'operatore fa richiesta di assoggettamento.

4. L'assoggettamento al sistema di controllo ed il periodo di conversione hanno inizio con la ricezione da parte dell'organismo di controllo e certificazione della notifica di cui al comma 2.

5. Le regioni possono, con motivato provvedimento, respingere la notifica di cui al comma 2 nel caso di operatori che abbiano subito nei diciotto mesi precedenti la sanzione di cui all'articolo 47. In tale ipotesi, l'Ente che abbia respinto la notifica deve darne immediata comunicazione, e comunque non oltre quindici giorni dalla adozione del provvedimento, all'operatore medesimo ed all'organismo di controllo e certificazione autorizzato cui ha fatto domanda di assoggettamento.

6. Con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza Stato-Regioni ed il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, è disciplinata la procedura per la quantificazione e la gestione del periodo di conversione nonché le eventuali deroghe.

Art. 31.

(Attestato di idoneità)

1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore ed invia, entro centoventigiorni dalla data di ricezione della prima notifica, l'attestato di idoneità all'operatore nonché, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma, ove ha sede legale l'azienda, competente per territorio.

2. Gli organismi di controllo e certificazione, all'atto di rilasciare l'attestato di idoneità, verificano che l'operatore non sia stato oggetto di provvedimenti di ritiro del documento giustificativo di cui all'articolo 29 del Regolamento.

Art. 32.

(Certificato di conformità)

1. Gli operatori, in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 27 del regolamento, sono sottoposti a controllo del rispetto delle regole del metodo di produzione biologico almeno una volta durante l'anno solare. La natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di infrazioni e di irregolarità nonché avuto riguardo alle attività aziendali e alle loro fasi.

2. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di controllo, l'organismo di certificazione e controllo autorizzato rilascia agli operatori già

assoggettati al sistema di controllo, e a richiesta degli stessi operatori, purché in regola con il pagamento del corrispettivo di cui all'articolo 28 del Regolamento, il documento giustificativo di cui all'articolo 29 del Regolamento redatto ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 889/2008. Detto documento giustificativo contiene almeno le informazioni di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 889/2008 ed ha validità di dodici mesi dalla data di emissione. Tale validità può raggiungere il limite di diciotto mesi se consentito dall'Organismo unico nazionale di accreditamento di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 775/2008. La vigenza del certificato di conformità abilita l'operatore assoggettato a definire biologici i prodotti commercializzati. Il documento giustificativo contiene tutte le informazioni necessarie alla commercializzazione dei prodotti ed abilita l'operatore a emettere dichiarazioni di conformità sia tramite etichettatura che a mezzo delle indicazioni sui documenti di vendita, avvisi, pubblicità, cartoncini, nastri, fascette ed ogni altro materiale che accompagna o si riferisce al prodotto. Ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del Regolamento, ciascuno organismo di controllo abilitato istituisce un sistema informatico sul proprio sito presso il quale – senza oneri ma lasciando traccia di ogni accesso – ciascun operatore possa verificare il certificato di conformità del fornitore.

Art. 33.

(Assoggettamento al sistema di controllo)

1. L'assoggettamento dell'operatore al sistema di controllo, nonché il periodo di conversione decorrono dalla data della trasmissione della notifica all'organismo di controllo e certificazione. Sono esentati dagli obblighi di notifica e di assoggettamento i grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati nonché gli operatori che vendono direttamente i prodotti in imballaggi preconfezionati al consumatore o all'utilizzatore finale a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita, non li importino da un paese terzo e non abbiano subappaltato a terzi tali attività. Per «consumatore finale» si intende il soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché i ristoranti di cui all'articolo 19, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe. Sono, altresì, esentate dagli obblighi di notifica e di assoggettamento le strutture collettive di produttori, prive di punti di immagazzinamento e stoccaggio, costituite al mero fine di una migliore e più remunerativa collocazione dei prodotti biologici sul mercato a condizione che non li producano e non li preparino nonché non abbiano subappaltato a terzi tali attività.

2. Gli operatori, indipendentemente dalla ubicazione sul territorio dei siti produttivi, dal numero e dalle tipologie di attività sottoposte al sistema

di controllo e certificazione, sono tenuti ad assoggettarsi ad un unico organismo di controllo e certificazione.

Art. 34.

(Variazioni, recesso dal sistema di controllo e certificazione, transito ad altro organismo di controllo e certificazione)

1. Gli operatori biologici devono inviare le notifiche di variazione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione dei dati o delle informazioni di cui alla notifica di inizio delle attività.

2. Nel caso di ricezione di notifiche che comportino spostamenti tra le sezioni degli elenchi, l'Organismo di controllo e certificazione deve inoltrare agli assessorati per l'agricoltura e foreste delle regioni nel cui territorio è ubicata la sede legale l'attestato di idoneità di cui all'articolo 31 entro centoventi giorni dall'avvenuta ricezione della notifica di variazione. Per spostamento si intende l'introduzione o l'eliminazione di un'attività rispetto a quelle precedentemente notificate.

3. Nel caso di cambiamento del titolare o della ragione sociale di una azienda già iscritta nell'elenco, si procede come nei casi di prima iscrizione all'elenco medesimo, fatti salvi i diritti acquisiti. La prosecuzione a controllo dell'operatore subentrante, senza soluzione di continuità con il precedente, può essere consentita ma soltanto qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda e che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

4. Ogni operatore ha facoltà di recedere dal sistema di controllo e certificazione, e dal relativo elenco degli operatori biologici, notificando formale comunicazione sia all'Organismo di controllo e certificazione sia agli assessorati per l'agricoltura e foreste delle regioni nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa, che procedono alla cancellazione dell'operatore dall'elenco di cui all'articolo 37.

5. Ogni operatore ha facoltà di mutare l'organismo di controllo e certificazione cui volontariamente assoggettarsi. In tal caso deve effettuare una notifica di variazione specificando l'organismo di controllo e certificazione cui era assoggettato. Il transito dell'assoggettamento da un organismo di controllo e certificazione ad un altro deve avvenire senza soluzione di continuità e con modalità tali da non compromettere l'integrità, l'efficacia e la continuità del sistema di controllo e certificazione; in caso contrario il transito va considerato come un nuovo assoggettamento.

6. L'Organismo di controllo e certificazione subentrante, al fine di garantire la continuità del sistema di controllo e certificazione, deve acqui-

sire dall'organismo cui era prima assoggettato l'operatore le informazioni necessarie; e cioè:

- a) elementi identificativi dell'operatore e delle strutture aziendali sottoposte all'attività di controllo e certificazione;
- b) data di ingresso nel sistema di controllo e certificazione;
- c) stato di conversione delle superfici assoggettate;
- d) eventuali sanzioni comminate all'operatore;
- e) notizie obiettive di sospette non conformità in dipendenza delle quali erano già state programmate le verifiche a riscontro nei confronti dell'operatore transitato.

7. La utilizzazione di etichette già autorizzate da parte dell'Organismo di controllo e certificazione cui l'operatore era precedentemente assoggettato così come la gestione di eventuali scorte di magazzino devono costituire oggetto di specifici protocolli di intesa tra quest'ultimo organismo, l'operatore e l'organismo di controllo e certificazione subentrante.

Art. 35.

(Ulteriori obblighi degli operatori)

1. Gli operatori devono documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili al fine di consentire l'efficace svolgimento dell'attività di controllo.

2. La domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale. Possono essere importati da Paesi terzi esclusivamente prodotti biologici conformi assistiti da idonei documenti giustificativi rilasciati da organismi o autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento. Detti documenti giustificativi devono attestare che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del Regolamento, ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione; ed anche che tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento.

3. Possono, altresì, essere importati come biologici da Paesi terzi prodotti assistiti da idonei certificati di ispezione rilasciati dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento. Detti certificati di ispezione devono attestare che il prodotto importato come biologico sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV del Regolamento; che gli operatori siano stati assoggettati a misure di controllo di efficacia equevalente a quelle di cui al titolo V del Regolamento e che

siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuato ed efficace; ed anche che in tutte le fasi – della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo – gli operatori siano stati assoggettati ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2, dell'articolo 33 del Regolamento o ad un'autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3, dell'articolo 33 del Regolamento.

4. Gli organismi di controllo e certificazione degli importatori operanti sul territorio nazionale, nell'esercizio dell'attività di controllo verificano che gli operatori assoggettati si siano attenuti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e che i medesimi detengano per almeno due anni i documenti giustificativi ed i certificati di ispezione relativi ai prodotti importati.

5. Con decreto del Ministro da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Comitato di cui all'articolo 6, la Conferenza Stato-regioni nonché le associazioni maggiormente rappresentative degli Organismi inseriti nell'elenco di cui all'articolo 27, e quelle degli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 37, saranno stabiliti gli strumenti di computo della tassa di cui all'articolo 28, comma 4, del Regolamento; la effettiva natura giuridica della stessa nonché le procedure di aggiornamento della medesima.

6. Gli operatori, a pena di esclusione dal sistema di controllo e certificazione, sono tenuti a corrispondere all'Organismo di controllo e certificazione cui sono assoggettati il corrispettivo così come stabilito dal Decreto Ministeriale di cui al comma 5. La riammissione a controllo, senza soluzione di continuità, dell'operatore posto fuori dal sistema di controllo e certificazione per morosità nel pagamento del corrispettivo può avvenire solo qualora l'organismo di controllo assoggettante abbia evidenza di riscontri oggettivi ed obiettivi circa la continuità della implementazione del metodo colturale biologico in azienda, la permanenza dei requisiti che non siano state inficiate la affidabilità e la sicurezza del sistema di controllo.

Art. 36.

(Modulistica)

1. Con decreto del Ministro, da emanare, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti della notifica, di cui all'articolo 30, dell'attestato di idoneità, di cui all'articolo 31, del certificato di conformità, di cui all'articolo 32. Lo stesso decreto definisce i contenuti delle dichiarazioni, delle misure concrete e delle misure precauzionali contenute nelle relazioni tecniche predisposte dall'operatore e richieste dal regolamento nonché dei verbali di ispezione.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilirà modalità e tempi di trasmissione dei documenti di cui al precedente alinea e definirà i contenuti, le modalità ed i tempi di gestione degli elenchi di cui all'articolo 37.

Art. 37.

(Elenchi degli operatori)

1. Le regioni istituiscono e gestiscono gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica suddivisi secondo categorie di attività. Sono iscritti negli elenchi di cui al presente articolo gli operatori che, a seguito della notifica di cui all'articolo 30, abbiano ricevuto da un organismo di controllo e certificazione autorizzato l'attestato di idoneità di cui all'articolo 31.

2. L'iscrizione negli elenchi delle regioni comporta il riconoscimento della qualifica di operatore dell'agricoltura biologica anche ai fini dell'accesso alle agevolazioni e alle provvidenze pubbliche.

3. A fini informativi, è istituito presso il Ministero l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica, costituito dagli operatori iscritti negli elenchi di cui al comma 1. A tal fine le regioni trasmettono al Ministero gli aggiornamenti dei rispettivi elenchi.

4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.

Art. 38.

(Trasmissione telematica)

1. Le informazioni di cui agli articoli 26, 29, 30, 31 e 32 sono inviate alle Autorità competenti anche a mezzo comunicazioni telematiche.

TITOLO VIII

IMPORTAZIONI

Art. 39.

(Importatori)

1. Gli operatori che intendono svolgere attività di importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi, ai sensi del regolamento, notificano al Ministero l'inizio della propria attività.

2. La notifica di cui al comma 1 è trasmessa a cura dell'operatore all'organismo cui l'operatore medesimo fa dichiarazione di assoggettamento.

3. Il Ministero istituisce e gestisce l'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi. Sono iscritti nell'elenco gli importatori che hanno effettuato la notifica di cui al comma 1 e che, in conformità con quanto previsto dall'articolo 40, sono stati riconosciuti idonei da un organismo. L'organismo invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, al Ministero, entro quindici giorni dal suo rilascio.

4. L'elenco di cui al comma 3 è pubblico.

Art. 40.

(Importazione di prodotti di agricoltura biologica)

1. L'inserimento nell'elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici provenienti da paesi terzi consente all'operatore di:

- effettuare, senza ulteriori adempimenti, l'importazione di prodotti da Paesi terzi in regime di equivalenza di cui all'allegato II del Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione;
- richiedere l'autorizzazione per l'importazione di prodotti ottenuti con metodi equivalenti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione.

2. Con decreto del Ministro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti la Conferenza Stato-regioni ed il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, è disciplinata la procedura per la richiesta di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici di cui al secondo elenco puntato del precedente comma.

TITOLO IX

SANZIONI

CAPO I

SANZIONI A CARICO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Art. 41.

(Definizioni delle non conformità degli organismi di controllo e certificazione e norme procedurali)

1. Le violazioni della disciplina prevista dal regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione se

non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito penale da altra disposizione di legge, determinano infrazioni ed irregolarità nella condotta posta in essere rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico, determinano le sanzioni di cui agli articoli 42 e 43.

2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del sistema di controllo e la assenza della documentazione necessaria nonché la violazione di norme prolungata nel tempo e connotata da artifici, raggiri, occultamenti e mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del sistema di controllo sul metodo di produzione.

3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del sistema di controllo e attinenti la documentazione nonché la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifici, raggiri, occultamenti e mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del sistema di controllo sul metodo di produzione.

4. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 3, se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano sanzioni di natura amministrativa. È esclusa ogni forma di responsabilità oggettiva per violazioni imputabili ad altri soggetti.

5. Nella concreta irrogazione della sanzione si tiene conto della gravità della violazione posta in essere dal destinatario della stessa così come può desumersi:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi adoperati, dalla durata e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione compiuta;

b) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato a persone e cose;

c) dal nocumento arrecato all'integrità ed efficacia del sistema di controllo;

d) dalla intensità della volontà di contravvenire o dal grado della colpa con il quale si è contravvenuto alla norma violata.

Le sanzioni per fatti colposi sono escluse qualora le violazioni o le omissioni di un organismo di controllo e certificazione siano state determinate da altre violazioni o omissioni poste in essere da terzi e da questi occultate, sempre che l'organismo di controllo e certificazione non abbia potuto avere in altro modo cognizione della vietata condotta dei terzi.

6. I provvedimenti che irrogano sanzioni devono essere motivati e contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione nonché l'esposizione compiuta dell'interesse tutelato.

7. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli di revoca dell'autorizzazione ministeriale, implicano per l'Organismo di controllo e

certificazione l'obbligo di risolvere le fattispecie di cui ai commi 2 e 3 secondo quanto previsto dal proprio sistema qualità.

8. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma 7 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

Art. 42.

(Infrazioni commesse dagli organismi di controllo e certificazione)

1. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e, se del caso, la sanzione accessoria fino alla revoca definitiva dell'autorizzazione per infrazioni consistenti in:

a) rilascio di attestazioni o certificazioni in situazioni di non conformità aziendale determinato da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo;

b) deliberato mancato svolgimento delle attività e violazione della procedura di controllo nel piano annuale di controllo che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

c) deliberato mancato adeguamento della propria struttura o della propria procedura di controllo alle prescrizioni normative vigenti o a quelle ricevute dalle competenti autorità;

d) deliberata mancata segnalazione all'autorità competente della sospensione o del ritiro della certificazione di conformità.

2. Si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 15.000 euro e, se del caso, la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione fino a un massimo di due anni per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione dell'impiego di sostanze non ammesse o della violazione delle condizioni d'uso determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo;

b) mancata rilevazione dell'assenza di un idoneo sistema documentato di identificazione, tracciabilità e separazione delle produzioni presso l'operatore determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo e che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione;

c) mancata rilevazione dell'assenza della documentazione di conformità delle materie prime utilizzate presso l'operatore e di un adeguato sistema di registrazione determinata da gravi errori o omissioni nell'attività di controllo e che abbiano inficiato o fatto venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione o del sistema di controllo sul metodo di produzione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 9.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione di etichettatura dei prodotti con diciture non autorizzate;

b) mancata attuazione delle verifiche ispettive interne e dei riesami periodici sul proprio sistema qualità ai sensi della norma UNI CEI EN 45011;

c) nella ricorrenza della colpa grave nei casi di cui ai commi 1, lettere b) e c), e 2, lettere b) e c).

4. In caso di reiterazione da parte di un medesimo organismo di certificazione e di controllo delle infrazioni di cui al comma 2, potrà applicarsi la sanzione della revoca dell'autorizzazione.

5. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 4.500 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione di scostamenti significativi rispetto al programma annuale di produzione determinata da omissioni nell'attività di controllo;

b) mancato invio della documentazione o delle informazioni o degli elenchi previsti dall'autorità competente nazionale o territoriale;

c) mancato aggiornamento o carenze nella tenuta dell'elenco degli operatori autorizzati.

6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 3.000 euro per infrazioni consistenti in:

a) mancata rilevazione della presenza di mezzi tecnici non ammessi in unità produttive condotte con metodo biologico determinata da omissioni nell'attività di controllo;

b) mancata rilevazione dell'impiego di sementi e di materiale di riproduzione vegetativa non conformi alle normative vigenti determinata da omissioni nell'attività di controllo.

Art. 43.

(Irregolarità commesse dagli organismi di controllo e certificazione)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 600 euro ad un massimo di 1.800 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nell'accertamento dell'effettivo stato aziendale riguardo la separazione da unità produttive convenzionali e riguardo ai confini a rischio per le possibili contaminazioni con sostanze non ammesse;

b) omissioni nell'avvio di azioni correttive nei confronti degli operatori a seguito dei rilievi evidenziati dal tecnico ispettore nel corso dell'attività ispettiva;

c) omissioni, carenze o comportamenti non conformi nell'applicazione della procedura di controllo prevista o da altri documenti organizzativi interni nonché mancato rispetto di quanto previsto dal piano di controllo annuale anche in relazione alle osservazioni ricevute dalle autorità competenti nazionali e territoriali.

2. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 900 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o incompletezze nelle etichette o nei documenti di accompagnamento dei prodotti;

b) omissioni o carenze nella gestione della documentazione inerente all'attività di controllo esercitata;

c) omissioni e carenze nell'informazione agli operatori sugli obblighi e sulle condizioni relative alla normativa vigente e al rapporto contrattuale con il medesimo organismo di controllo e certificazione.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro, sempre che il fatto non sia stato determinato da un'attività fraudolenta dell'operatore o di terzi, per le irregolarità consistenti in:

a) omissioni nella rilevazione di errori o omissioni dell'operatore nella compilazione, nell'invio e nella conservazione dei documenti aziendali;

b) omissioni nel dare evidenza presso gli operatori dell'attività di controllo esercitata.

Art. 44.

(Procedura per la irrogazione delle sanzioni a carico degli organismi di controllo e certificazione)

1. Il Ministero individua al proprio interno l'ufficio preposto alla gestione delle sanzioni da irrogare ai sensi del presente Capo I nei confronti degli Organismi di controllo e certificazione autorizzati ed iscritti nell'elenco nazionale.

2. Avuta comunque notizia di infrazioni o irregolarità commesse dagli Organismi di controllo e certificazione titolari di autorizzazione ministeriale, l'ufficio di cui al comma 1 apre senza indugio un fascicolo a carico dell'Organismo medesimo ed acquisisce immediatamente gli atti. Quindi avvia l'istruttoria.

3. Tranne che nei casi di assoluta ed eccezionale necessità ed al solo fine di preservare la genuinità e la attendibilità della prova, nessun atto istruttorio può essere compiuto senza la preventiva notifica all'Organismo di controllo e certificazione e nelle forme di legge della avvenuta apertura di un fascicolo a suo carico. L'Organismo di controllo e certificazione deve presenziare ad ogni atto istruttorio ed ha facoltà di depositare atti e documenti nonché di proporre memorie in qualunque fase dell'istruttoria.

4. Compiuta l'istruttoria, l'ufficio invia il fascicolo al Ministro e, nelle ipotesi di infrazioni, al Comitato di valutazione degli organismi di controllo e certificazione per i provvedimenti di competenza.

5. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della notizia di non conformità ed apertura del fascicolo. Il parere del Comitato di valutazione, se previsto, deve essere adottato nel termine improrogabile di sessanta giorni dall'invio degli atti.

6. Il Ministro, acquisiti gli atti ed il parere del Comitato di valutazione, notifica all'Organismo di controllo e certificazione le risultanze istruttorie emerse ed il parere acquisito; fissa, a pena di improcedibilità, un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale l'Organismo di controllo e certificazione può depositare controdeduzioni ed ulteriore documentazione.

7. Il Ministro, con proprio decreto motivato da adottare nel termine improrogabile di trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 6, irroga le sanzioni pecuniarie e, se del caso, quelle accessorie.

Art. 45.

(Intervento delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste)

1. Le associazioni di categoria rappresentative degli agricoltori, le associazioni dei consumatori e degli utenti e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti competenti ai controlli, possono denunciare fatti lesivi del Regolamento, della presente legge e dei provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione, nonché chiedere l'inibizione o la sospensione di attività.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti in contrasto con la presente legge.

CAPO II

SANZIONI A CARICO DEGLI OPERATORI

Art. 46.

(Definizioni delle non conformità degli operatori e norme procedurali)

1. Le violazioni da parte degli operatori della disciplina prevista dal Regolamento, dalla presente legge e dai provvedimenti adottati ai fini della sua attuazione determinano infrazioni ed irregolarità nella condotta posta in essere rispetto alla più corretta applicazione del metodo di produzione biologico. Tali non conformità, se non costituiscono più gravi violazioni di legge o se il fatto non è previsto come illecito da altra disposizione di legge, determinano le sanzioni di cui al presente Capo.

2. Costituiscono infrazioni la inadempienza di aspetti sostanziali del processo di produzione o la assenza della documentazione necessaria; la violazione di norme prolungata nel tempo o connotata da artifici, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, per costituire un'infrazione una violazione di norme deve essere tale da inficiare o far venire meno l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

3. Costituiscono irregolarità la inadempienza di aspetti formali del processo di produzione o attinenti la documentazione; la violazione di norme non prolungata nel tempo e non connotata da artifici, raggiri, occultamenti o mezzi fraudolenti. In ogni caso, costituisce irregolarità una violazione di norme tale da non inficiare l'affidabilità complessiva del processo di produzione.

4. In generale, nella concreta irrogazione della sanzione, l'organismo di controllo e certificazione deve tenere conto della gravità, se lieve o importante, della violazione posta in essere dall'operatore.

5. I provvedimenti sanzionatori, ad eccezione di quelli irroganti la esclusione dal sistema di controllo, implicano per l'operatore l'obbligo di rimuovere le non conformità secondo le prescrizioni date dall'Organismo di controllo assoggettante.

6. L'inadempimento agli obblighi di cui al comma 5 determina la irrogazione di nuova sanzione di rango immediatamente superiore a quella non adempiuta.

7. La procedura di controllo predisposta, ai sensi dell'articolo 28, dagli Organismi autorizzati deve contenere adeguate norme circa la partecipazione dell'operatore alla istruttoria nonché circa la impugnazione, avanti un organismo terzo precostituito, dei provvedimenti sanzionatori adottati. Detto Organismo terzo può anche essere individuato nell'organo rappresentativo delle parti coinvolte nel processo di certificazione.

Art. 47.

(Ritiro del certificato di conformità)

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone il ritiro del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti o specifici lotti di prodotto nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico in caso di infrazioni consistenti in:

- a) manomissione o falsificazione di documenti o false comunicazioni all'Organismo di controllo;
- b) impedimento dell'accesso alle strutture aziendali o alla documentazione o alle registrazioni aziendali all'organismo di controllo;
- c) mancato adeguamento ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e necessarie allo svolgimento delle attività aziendali;
- d) consapevole utilizzo di OGM, di prodotti che li contengano o ne siano derivati;
- e) impiego di sostanze e mezzi tecnici non consentiti;
- f) utilizzo fraudolento del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo, delle etichette o dei documenti accompagnatori dei prodotti autorizzati dall'organismo di controllo, del marchio o dei riferimenti dell'organismo di controllo;
- g) mancato rispetto della sospensione del certificato di conformità.

2. Gli Organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero ed alle regioni i provvedimenti di ritiro del certificato di conformità di cui al presente articolo. Presso il Ministero è istituito un elenco degli operatori ai quali è stato ritirato il certificato di conformità.

Art. 48.

(Sospensione del certificato di conformità)

1. L'organismo di controllo e certificazione dispone la sospensione del certificato di conformità e il divieto per l'operatore di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo fino a tre anni in caso di infrazioni consistenti in:

- a) mancata spedizione della notifica all'autorità competente;
- b) assenza dei piani di autocontrollo di igiene e sicurezza degli alimenti e dei mangimi, se richiesti dalla normativa in materia;
- c) mancata trasmissione dei documenti o dei dati a seguito di richiesta dell'organismo di controllo e successivi solleciti documentati;
- d) mancata o parziale adozione di correzioni, azioni preventive e correttive, con effetti sulla certificabilità dei prodotti;

- e) presenza di varietà parallele senza piano di conversione e utilizzo di piantine orticole convenzionali;
- f) impossibilità di identificazione dei prodotti o degli imballaggi;
- g) impossibilità di identificazione degli animali; mancato rispetto dell'età minima di macellazione, utilizzo di alimenti non autorizzati dalla normativa vigente, impiego di sostanze non ammesse nella produzione zootecnica, ricorso a pratiche di profilassi o a terapie in zootecnia non conformi;
- h) mancato rispetto dei tempi di conversione;
- i) mancata separazione da produzioni non certificabili;
- l) utilizzo di ingredienti e di ausiliari di fabbricazione non ammessi;
- m) impossibilità di identificazione e rintracciabilità dei prodotti nelle fasi di stoccaggio e di preparazione;
- n) importazione in assenza di notifica al Ministero;
- o) importazione in assenza dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 31;
- p) impiego nella produzione di sostanze non ammesse;
- q) utilizzo di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;
- r) mancato rispetto di una diffida da parte dell'organismo di controllo;
- s) recidiva dopo due diffide o dopo una diffida per il medesimo tipo di irregolarità.

2. Gli Organismi di controllo e certificazione comunicano tempestivamente al Ministero ed alle regioni i provvedimenti di sospensione del certificato di conformità di cui al presente articolo.

Art. 49.

(Esclusione dal sistema di controllo)

1. L'operatore è escluso dal sistema di controllo e certificazione nei casi previsti dall'articolo 47, lettere a), b), f), e g) nonché in tutti gli altri casi di infrazione grave tale da compromettere l'affidabilità dell'Operatore medesimo nella gestione dell'azienda e quindi la sua permanenza nel sistema di controllo; ivi compreso quando vi sia recidiva nel commettere infrazioni e nel caso in cui l'Operatore non rispetti gli impegni assunti nei confronti delle autorità competenti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Organismo di controllo e certificazione ivi compresi quelli di cui all'articolo 35, commi 5 e 6.

2. L'esclusione dal sistema di controllo e certificazione determina la cancellazione dall'apposito elenco.

3. L'esclusione dal sistema di controllo e certificazione determina l'impossibilità per l'operatore di effettuare una nuova notifica, ai sensi dell'articolo 30, per un periodo non inferiore a diciotto mesi dalla comu-

nicazione della sanzione. Nell'ipotesi che le regioni ricevano una notifica che non ottemperi al divieto di cui al precedente alinea, le stesse devono rifiutare detta notifica ed effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 30, comma 5, nei termini ivi previsti.

Art. 50.

(Diffida)

1. Nel caso in cui accerti le irregolarità di cui al presente articolo, l'Organismo di controllo e certificazione, diffida per iscritto l'operatore interessato a sanarle assegnando a tal fine un termine perentorio.

2. La diffida di cui al comma 1 si applica nel caso in cui siano accertate le seguenti irregolarità:

- a) mancata compilazione o aggiornamento delle registrazioni aziendali o degli altri documenti obbligatori;
- b) errori nella classificazione del prodotto sui documenti accompagnatori;
- c) incompleta trasmissione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'organismo di controllo;
- d) assenza del piano di gestione dell'allevamento e del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
- e) mancata richiesta dei documenti accompagnatori dei prodotti ai fornitori;
- f) presenza di etichette o documenti accompagnatori non corrispondenti al prodotto;
- g) mancata attuazione del piano di conversione;
- h) mancato rispetto delle condizioni per l'uso di un mezzo tecnico;
- i) utilizzo di materiale di riproduzione convenzionale, in regime di deroga, senza richiesta di deroga o con deroga negata;
- l) origine degli animali o delle api non conforme per i casi non previsti in deroga o con deroga negata;
- m) non corretta separazione dei prodotti durante le fasi di stoccaggio;
- n) mancata attuazione del piano di adeguamento per le strutture non conformi;
- o) mancata attuazione della pratica del pascolo nelle condizioni previste;
- p) uso di prodotti o di tecniche nella disinfezione e nella disinfestazione dei locali e delle attrezzature che possono contaminare il prodotto biologico;
- q) assenza dell'originale del certificato di conformità;
- r) assenza dell'estratto del certificato di controllo, vidimato dalla dogana, per le produzioni importate;

s) utilizzo di prodotti diversi da quelli indicati nelle comunicazioni all'organismo di controllo sulle transazioni effettuate, senza effetti sulla certificazione;

t) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, con variazioni sostanziali di contenuto;

u) produzione di etichette o di documentazione accompagnatoria dei prodotti senza autorizzazione da parte dell'organismo di controllo;

v) recidiva dopo tre richiami o dopo due richiami relativi al medesimo tipo di irregolarità.

Art. 51.

(Richiamo)

1. L'organismo di certificazione e controllo emette per iscritto un richiamo nei confronti dell'operatore, nel caso in cui accerti le seguenti irregolarità:

a) errori o omissioni nella compilazione della notifica e della notifica di variazione e nella compilazione dei programmi di produzione;

b) ritardo nella spedizione delle notifiche, dei piani di produzione e di altri documenti obbligatori;

c) mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata o di scarti di produzione o produzioni declassate;

d) errori od omissioni nella compilazione o mancato aggiornamento delle registrazioni aziendali e di altri documenti obbligatori e non corretta archiviazione dei documenti aziendali;

e) errata o mancata indicazione dei riferimenti alla certificazione di conformità del prodotto nei documenti accompagnatori;

f) mancata richiesta delle deroghe previste dalla normativa vigente;

g) mancata evidenza della gestione di un reclamo da parte dei clienti;

h) mancanze o ritardi nella richiesta della documentazione di conformità dei prodotti ai fornitori;

i) mancata o parziale adozione delle azioni preventive o di adeguamento prescritte dall'organismo di controllo e certificazione, senza effetti sulla certificazione dei prodotti;

l) non corretta separazione dei mezzi tecnici nei magazzini in aziende miste e presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita;

m) superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture;

n) inadeguata identificazione dei prodotti e degli imballaggi;

o) mancato rispetto del carico massimo di animali per unità di superficie, mancato rispetto delle superfici minime per animale nei casi non previsti in deroga o con deroga negata, presenza di edifici zootecnici, pavimentazione o lettiera di stabulazione divenuti inadeguati, inadeguata

identificazione degli animali, condizioni di benessere degli animali divenute insufficienti, mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche, mancato aggiornamento della scheda razione alimentare;

p) non corretta separazione del prodotto confezionato o comunque identificato;

q) inadeguata identificazione o inadeguata separazione del prodotto nelle fasi di stoccaggio e di processo;

r) omessa archiviazione, da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di controllo e delle copie degli estratti dello stesso;

s) configurazione dell'etichetta in maniera diversa dalla bozza autorizzata, ma senza variazioni sostanziali di contenuto;

t) utilizzo erroneo delle etichette autorizzate dall'organismo di controllo, del marchio e dei riferimenti dell'organismo di controllo, del certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo.

Art. 52.

(Regolamento di delegificazione)

1. Sentite le Commissioni parlamentari competenti, le singole fattispecie sanzionatorie di cui agli articoli 47, 48, 50 e 51, possono essere soppresse o modificate con l'adozione di uno o più regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Analogamente ne potranno essere previste delle nuove.

2. Il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro giorni quindici dalla data di ricevimento.

Art. 53.

(Procedura per l'irrogazione delle sanzioni)

1. L'organismo, qualora ritenga di dover irrogare uno dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente Capo a carico di un operatore assoggettato al suo controllo, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio a carico dell'operatore medesimo e procede tempestivamente all'acquisizione degli atti.

2. Salvo casi di assoluta ed eccezionale necessità ed al solo fine di preservare la genuinità ed attendibilità della prova, l'organismo non può compiere alcun atto istruttorio compiuto senza la preventiva notifica all'operatore. L'operatore deve presenziare ad ogni atto istruttorio ed ha facoltà di depositare atti e documenti, nonché di proporre memorie in qualunque fase del procedimento.

3. Compiuta l'istruttoria, l'organismo comunica per iscritto all'operatore il provvedimento sanzionatorio adottato.

4. La fase istruttoria di cui al comma 2 deve concludersi improrogabilmente entro il termine di novanta giorni dalla data di rilevazione di non conformità ed apertura del procedimento.

5. L'organismo, con comunicazione motivata da adottarsi nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4, irroga le sanzioni.

Art. 54.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 20.000.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applica la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE FINALI
E TRANSITORIE

Art. 55.

(Semplificazione)

1. I decreti di attuazione della presente legge si attengono al principio di semplificazione delle procedure nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di distretti biologici.

2. Le autorità competenti di cui all'articolo 4 possono adottare specifiche misure di semplificazione amministrativa e organizzativa relativamente agli obblighi derivanti dalla normativa europea, nazionale, regionale e provinciale, con particolare riguardo agli obblighi relativi alle imprese.

Art. 56.

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, sono abrogate.

2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali previsti dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I commi da 1 a 8 dell'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, come sostituito dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono abrogati. La disposizione di cui al comma 9 del citato articolo 19-*bis* si intende riferita al funzionamento del registro di cui all'articolo 13 della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 e dal comma 2 dell'articolo 18, i commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 57.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 29 settembre 2009

106^a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego» (n. 112)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta la relatrice Spadoni Urbani ha illustrato il provvedimento. Avverte altresì che il Gruppo Partito Democratico ha avanzato richiesta di procedere ad una serie di audizioni in connessione con la materia cui l'atto si riferisce e di non avere difficoltà al riguardo, fermo restando il rispetto del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione. Le audizioni avranno luogo in sede informale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1234) VALENTINO. – Assegnazione di contributi statali all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI)

(Esame e rinvio)

Nell'introdurre l'esame, il relatore PONTONE (*PdL*) segnala preliminarmente che l'ANPVI è un'associazione cui possono aderire i ciechi, gli ipovedenti e tutti i cittadini che ne condividano le finalità e che svolge attività di tutela, di rappresentanza e di promozione sociale. Il disegno

di legge attribuisce all'Associazione per l'anno 2010 un contributo *una tantum* di 500.000 euro, destinato alla realizzazione del Centro per l'autonomia e la mobilità (CAM), con annessa scuola cani guida per ciechi, e, a partire dal 2010, un contributo annuo di 1.000.000 di euro, ai fini del funzionamento sia del Centro che di altre strutture dell'ANPVI. Dopo aver evidenziato che il testo prevede la trasmissione dall'ANPVI al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di una relazione annuale sull'impiego dei contributi e sui risultati conseguiti, segnala fin d'ora la necessità di una riformulazione tecnica del secondo capoverso dell'articolo 1, al fine di meglio esplicitare il carattere permanente del contributo ivi previsto.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'illustrazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1235) VALENTINO. – *Adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità dei ciechi ventesimisti*

(Esame e rinvio)

Il relatore PONTONE (*PdL*) illustra il disegno di legge, che dispone un incremento della misura dei trattamenti pensionistici assistenziali spettanti – in presenza di determinati requisiti di reddito – rispettivamente ai ciechi assoluti e ai soggetti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, equiparandoli inoltre alla misura minima prevista nell'assicurazione generale pensionistica INPS dei lavoratori dipendenti, pari, per il 2009, a 458,20 euro mensili. L'incremento derivante dall'equiparazione è attribuito gradualmente, dal 1° gennaio 2010 al 1° gennaio 2012. Il provvedimento propone inoltre un aumento della misura della speciale indennità spettante – a prescindere dal livello di reddito – ai soggetti che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed un'equiparazione alla misura dell'indennità di comunicazione per i sordomuti. Il relatore fa infine osservare che dall'articolato non risulta chiaro se l'incremento derivante dall'equiparazione spetti per intero dal 1° gennaio 2010 o se si applichi la graduazione di cui all'articolo 3, evidenziando pertanto l'esigenza di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 2 e l'alinea del comma 1 dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'illustrazione e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 29 settembre 2009

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il vice ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fazio.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi. In tale sede, preso atto che il Presidente del Senato ha comunicato che la Commissione potrà concludere l'esame dello schema di decreto legislativo sull'individuazione di nuovi servizi da parte delle farmacie (Atto del Governo n. 107), assegnato con riserva, si è confermato che la votazione finale su tale provvedimento avverrà nella seduta pomeridiana di domani. Inoltre, domani, mercoledì 30 settembre, verrà prevista una seduta antimeridiana della Commissione per l'audizione del vice ministro Fazio sull'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'influenza A (H1N1), mentre nella seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15, si tratterà, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009 recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari (Atto Senato n. 1784). Inoltre, sarà fissata una riunione della Sottocommissione pareri, alle ore 14,30 di domani, per l'esame dell'Atto del Governo n. 118, schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

Infine, poiché ancora non vi è una indicazione certa della data di inizio della sessione di bilancio – che con molta probabilità sarà avviata nel corso della prossima settimana – l'Ufficio di Presidenza ha stabilito che verranno previste sedute della Commissione per lo svolgimento degli argomenti non conclusi, fermo restando che, qualora saranno definiti i tempi

della sessione di bilancio, verrà convocata, anche *ad horas*, una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato per la fissazione delle modalità di trattazione, per le parti di competenza, dei documenti di bilancio, anche con la previsione di sedute in orari diversi da quelli ordinari.

La Commissione conviene.

SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA DI AUDIZIONI DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA PILLOLA ABORTIVA RU486

Il PRESIDENTE riferisce che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, appena svoltasi, i senatori Dorina Bianchi e Calabrò hanno rinunciato a svolgere l'incarico di relatori sull'indagine conoscitiva sull'utilizzo della pillola abortiva RU486 che è stata autorizzata dal Presidente del Senato. Per effetto di tale decisione, comunica di aver ritenuto opportuno assumere personalmente l'incarico di relatore della menzionata procedura informativa.

Per quanto concerne poi le modalità di svolgimento dell'indagine conoscitiva – sull'avvio della quale tutti i rappresentanti dei Gruppi hanno confermato il loro giudizio favorevole, salvo il dissenso espresso dalla senatrice Poretti – nell'Ufficio di Presidenza integrato si è svolta un'ulteriore riflessione, con particolare riferimento alla tempistica con la quale procedere alle audizioni già previste, ad iniziare da quella del ministro Sacconi, calendarizzata per giovedì 1° ottobre p.v..

In merito a questa audizione, si sono delineate due proposte: da una parte, egli ha ipotizzato di confermare l'audizione del ministro Sacconi per giovedì prossimo e di proseguire nelle settimane successive, compatibilmente all'esame dei documenti di bilancio, l'indagine conoscitiva menzionata con le audizioni del Presidente e del direttore generale dell'AIFA, ferma restando la possibilità di delineare, in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato, gli obiettivi e gli argomenti da approfondire durante la procedura informativa, anche integrando il programma delle audizioni precedentemente concordato. A tale riguardo, infatti ricorda che l'interlocuzione, in prima istanza, del ministro Sacconi, nonché degli organi dell'AIFA era già stata posta a conoscenza dell'Ufficio di Presidenza integrato e della stessa Commissione, come altresì si era convenuto sullo svolgimento della stessa indagine conoscitiva entro il termine non perentorio di sessanta giorni. Peraltro, nell'aderire ad una richiesta formulata dal rappresentante del Gruppo del Partito democratico e dal vice presidente Bosone che chiedevano di posticipare l'audizione del ministro Sacconi, in precedenza già fissata per giovedì 24 settembre u.s., ha ritenuto, per rispetto istituzionale, di programmare l'audizione del Ministro in una data il più possibile ravvicinata, individuata in giovedì 1° ottobre.

Dall'altra, il Gruppo del Partito democratico ha invece avanzato una proposta alternativa volta sostanzialmente a posticipare l'audizione del mi-

nistro Sacconi, ritenendo prioritario che siano fissati gli obiettivi ed il percorso della stessa indagine conoscitiva.

Sottolinea, quindi, l'opportunità di rimettere alla Commissione la decisione su quale delle due proposte adottare quanto alle modalità di svolgimento del programma delle audizioni dell'indagine conoscitiva.

La senatrice BASSOLI (*PD*) esprime la propria contrarietà alla proposta avanzata dal Presidente, con particolare riferimento all'audizione del ministro Sacconi per giovedì prossimo, dal momento che ritiene che vi sia stata una eccessiva sollecitudine nel delineare l'avvio di tale procedura informativa – sulla quale il Gruppo del Partito democratico conferma la propria adesione – senza aver dapprima discusso e chiarito le finalità della stessa indagine conoscitiva e il novero dei soggetti da audire.

Nel sottolineare come la propria parte politica ritenga prioritario preservare la salute della donna, nel pieno rispetto della legge n. 194 del 1978, rileva che l'audizione del ministro Sacconi debba essere posticipata ad altra data, anche perché, a suo giudizio, sono ben altre le priorità che dovrebbero essere oggetto di attento approfondimento: si riferisce in particolare all'esigenza di acquisire maggiori elementi informativi sull'emergenza legata alla diffusione dell'influenza A (H1N1) – considerando troppo precipitosa in ogni caso l'audizione del vice ministro Fazio per domani mattina – nonché sul nuovo «Patto per la salute» che deve essere siglato entro il prossimo 15 ottobre e sul quale alcune Regioni stanno avanzando rilevanti critiche.

Il presidente TOMASSINI ricorda alla senatrice Bassoli che il vice ministro Fazio si è prontamente reso disponibile a riferire alla Commissione, così come richiesto dal Gruppo del Partito democratico, sull'emergenza legata all'influenza A (H1N1). Pertanto, a suo giudizio, l'audizione del vice ministro non è affatto precipitosa, ma tempestiva. Per quanto riguarda poi gli elementi informativi da raccogliere circa il nuovo «Patto per la salute» osserva che l'esame dei documenti di bilancio potrà costituire un'ottima occasione per richiedere all'Esecutivo tutti i chiarimenti che si ritengono necessari.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) si esprime a favore della proposta del Presidente circa la conferma dell'audizione del ministro Sacconi per giovedì prossimo, tenendo a sottolineare che tutti i Gruppi si sono espressi favorevolmente in ordine allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo della pillola abortiva RU486, concordando altresì la tempistica orientativa della medesima procedura informativa. Ritiene quindi doveroso che la Commissione svolga in primo luogo un'audizione di tipo istituzionale, chiedendo informazioni ed elementi informativi al titolare del Dicastero competente, ferma restando l'esigenza di definire in modo condiviso un'eventuale integrazione del programma di audizioni.

La senatrice PORETTI (PD) interviene incidentalmente per dichiarare la propria astensione sulla proposta del Presidente circa le modalità di svolgimento del programma di audizioni dell'indagine conoscitiva in discussione poiché, ferma restando l'importanza di ascoltare il ministro Sacconi, si avverte l'esigenza che tale interlocuzione avvenga solo dopo l'emanazione delle linee guida inerenti la pillola abortiva RU486, emanazione che sembra prevista nei prossimi giorni. Pur confermando la propria contrarietà allo svolgimento dell'indagine conoscitiva, dichiara che non mancherà di fornire il proprio apporto collaborativo.

La senatrice BIANCHI (PD), nel confermare che si era già delineato un metodo circa lo svolgimento delle prime audizioni dell'indagine conoscitiva, ribadisce di aver trovato singolare che la stessa procedura informativa prendesse avvio con l'audizione del ministro Sacconi senza che prima fossero chiarite le finalità ed il percorso operativo. Nell'evidenziare che sarà certamente prezioso per la Commissione raccogliere dati e informazioni da parte del Ministro competente, ribadisce che sarebbe indispensabile che tale audizione avvenga solo dopo che siano stati definiti gli obiettivi che si pone l'indagine conoscitiva.

La Commissione approva, quindi, a maggioranza, la proposta avanzata dal presidente Tomassini sulle modalità di svolgimento del programma delle audizioni dell'indagine conoscitiva sulla pillola abortiva RU486.

IN SEDE REFERENTE

(1771) Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri.

(66) TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(287) BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative

(305) BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative

(477) MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DE LILLO (PdL) illustra congiuntamente i disegni di legge in titolo, soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1771, approvato, in prima lettura, dalla Camera e trasmesso al Senato, concernente le cure palliative e le terapie del dolore.

Tali categorie di interventi (definite dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b)) rientrano, secondo l'articolo 1, comma 2, nei livelli essenziali di assistenza (cioè nell'ambito delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa). In merito, il disegno di legge conferma la normativa vigente, che già include gli interventi in oggetto nei livelli essenziali di assistenza. Le strutture sanitarie che erogano tali interventi assicurano, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge, un programma di cura per il malato e la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali ivi enunciati.

L'articolo 3, comma 2, prevede, nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie ivi individuate, la definizione di linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nelle materie in esame, mediante intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il successivo comma 3 dispone che, a decorrere dal 2010, l'attuazione, in termini conformi alle summenzionate linee guida, dei principi della presente legge rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. I restanti commi 4 e 5 disciplinano la valutazione sugli adempimenti medesimi (da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza) e le eventuali procedure di diffida e di intervento sostitutivo da parte dello Stato.

Ai sensi dell'articolo 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome, lo svolgimento, nel triennio 2009-2011, di campagne di informazione ai cittadini sulle cure palliative (anche pediatriche) e sulle terapie del dolore. A tal fine, il comma 3 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 50.000 euro per il 2009 e a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

L'articolo 5 è inteso all'allestimento di una rete nazionale per le cure palliative e le terapie del dolore, rete che comprenda sia le strutture di assistenza residenziale sia le unità di assistenza domiciliare. Al riguardo, si prevedono due atti (entrambi devono essere adottati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge): un accordo, da stipularsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione delle figure professionali con specifiche competenze ed esperienza in materia e dei relativi percorsi formativi obbligatori (ivi compresi i tirocini), delle tipologie di strutture nelle quali la rete si articoli a livello regionale, nonché delle modalità per assicurare il coordinamento della rete a livello nazionale e regionale; un'intesa, sancita nella medesima sede di Conferenza permanente, per la definizione dei requisiti e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza residenziale e delle unità di assistenza domiciliare in oggetto.

L'articolo 6 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 450.000 euro per il 2009, 900.000 euro per il 2010 e 1.100.000 euro per il 2011, per il raf-

forzamento dell'attività dei Comitati «Ospedale senza dolore», istituiti in attuazione del progetto omonimo, che viene ora ridenominato «Ospedale-Territorio senza dolore». Si ricorda che le linee guida, inerenti a tale progetto e destinate alle strutture sanitarie di ricovero e cura, sono state definite (ad integrazione di quelle nazionali in tema di cure palliative) dall'accordo sancito nella suddetta sede di Conferenza permanente il 24 maggio 2001. Il presente articolo 6 demanda ad un ulteriore accordo la definizione del riparto e dell'impiego delle risorse summenzionate, nonché dei parametri e delle modalità per la verifica dello stato di attuazione a livello regionale del progetto.

L'articolo 7 richiede che nelle cartelle cliniche, mediche ed infermieristiche, in uso presso le strutture sanitarie della rete suddetta, siano riportati le caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica, i farmaci impiegati, i relativi dosaggi ed il risultato antalgico conseguito.

L'articolo 8, comma 1, demanda a decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Consiglio universitario nazionale e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, la definizione: dei criteri generali per la disciplina (da parte degli atenei) di specifici percorsi formativi universitari in materia di cure palliative e di terapie del dolore; dei criteri per l'istituzione di *master* professionalizzanti in materia. Il successivo comma 2 prevede che i programmi obbligatori di formazione continua contemplino, per l'aggiornamento periodico del personale medico e sanitario impegnato nelle forme di assistenza in esame, il conseguimento di crediti formativi in merito a percorsi assistenziali multidisciplinari e multiprofessionali. Il comma 4 demanda ad un'intesa, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti in materia, la definizione di percorsi formativi omogenei per i volontari che operano nell'ambito della rete.

L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale permanente per le cure palliative e per le terapie del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative. I relativi compiti di monitoraggio sono stabiliti dal comma 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Osservatorio trasmette un rapporto al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rapporto che può contenere anche proposte per il superamento di problemi ed elementi critici riscontrati.

L'articolo 10 reca alcune novelle al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Si ricorda che l'allegato III-*bis* di quest'ultimo contiene un elenco di farmaci, costituenti sostanze stupefacenti o psicotrope, per i quali il medesimo testo unico pre-

vede, a fini terapeutici (e, tra l'altro, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo), modalità di prescrizione e dispensazione semplificate.

La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 10 è volta a semplificare ulteriormente le procedure per alcune delle composizioni contenenti (da soli o in associazione) medicinali indicati nel summenzionato allegato III-*bis* e destinati alla cura del dolore severo; tali composizioni possono essere individuate, sulla base di prioritarie esigenze terapeutiche, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. In base alla formulazione della lettera *a*), non è chiaro se quest'ulteriore semplificazione concerne soltanto le procedure di dispensazione (da parte del farmacista) o anche quelle di prescrizione medica. Si ricorda, in generale, che le diverse procedure di prescrizione e dispensazione sono disciplinate (per le varie sostanze stupefacenti o psicotrope) dagli articoli 43 e 45 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309, e successive modificazioni.

La successiva lettera *b*) reca alcune misure relative ai medicinali di cui al citato allegato III-*bis* del testo unico.

Tale novella prevede che, in primo luogo, la prescrizione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, dei farmaci in oggetto, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, possa essere effettuata, oltre che con il ricettario speciale (di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, e successive modificazioni), tramite il normale ricettario del Servizio sanitario nazionale; in secondo luogo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali possa, con decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, aggiornare l'elenco dei medicinali di cui al suddetto allegato III-*bis*. La successiva lettera *c*) prevede alcuni obblighi di trasmissione, a carico dei farmacisti e degli ordini provinciali dei medesimi farmacisti. La lettera *d*) inserisce una sostanza cannabinoide nella sezione B della tabella II del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, e successive modificazioni, sostanza la cui denominazione comune è «Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)». Tale inserimento appare diretto a consentire, previo rilascio dell'autorizzazione ministeriale disciplinata dal Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica n. 309, e successive modificazioni, la continuazione dell'importazione dall'estero di farmaci industriali aventi come base il principio attivo in oggetto.

Il successivo articolo 11 prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali presenti alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche sulla base degli elementi contenuti nel summenzionato rapporto annuo dell'Osservatorio, di cui all'articolo 9, comma 2. Si osserva che i termini temporali di presentazione del rapporto e della relazione ministeriale sono identici, anziché essere in sequenza.

L'articolo 12 e l'allegata tabella 1 recano la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge.

Infine, dà conto sinteticamente dei disegni di legge nn. 66 e 477, riguardanti le cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro, e nn. 287 e 305, riguardanti, in generale, le cure palliative e le terapie del dolore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione si riunirà domani mattina, mercoledì 30 settembre 2009, alle ore 8,30 per l'audizione del vice ministro Fazio sull'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'influenza A(H1N1) e che l'ordine del giorno è altresì integrato con l'esame, in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 135 del 2009, recante disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari (Atto Senato n. 1784), esame che si svolgerà nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE avverte che domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 14,30 è convocata la Sottocommissione pareri per l'esame, in sede di osservazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore (Atto del Governo n. 118).

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 29 settembre 2009

119^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Giovanni Basciano, vice presidente dell'Associazione generale cooperative italiane settore agro-ittico-alimentare (A.G.C.I. AGRITAL); il dottor Massimo Coccia, presidente di Federcoopescas ed il dottor Gilberto Ferrari, direttore generale; il dottor Luigi Giannini, direttore generale di Federpesca; il dottor Ettore Ianì, presidente di Lega Pesca, il dottor Giorgio Testoni presidente del relativo Consorzio finanziario; il signor Sergio Luoni, presidente dell'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (A.N.C.I.T), ed il dottor Ivan Corea, presidente dell'Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (A.N.A.P.I.).

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo: audizioni di rappresentanti dell'Associazione generale cooperative italiane – settore agro ittico alimentare (A.G.C.I. AGRITAL), di Federcoopesca, di Federpesca, di Lega Pesca, dell'Associazione nazionale conservieri ittici e delle tonnare (A.N.C.I.T) e dell'Associazione nazionale autonoma piccoli imprenditori della pesca (A.N.A.P.I.)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 settembre scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione dei rappresentanti delle Associazioni in titolo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo con particolare riferimento alle problematiche della pesca del tonno rosso. Avverte quindi che i rappresentanti dell'Associazione italiana industrie e prodotti alimentari hanno comunicato la loro impossibilità ad intervenire all'audizione odierna.

Il dottor COCCIA manifesta preliminarmente la soddisfazione delle Associazioni audite sull'esito che ha avuto l'iniziativa del Principato di Monaco volta a fermare la pesca del tonno rosso. Fa quindi presente che la stringente normativa dettata dall'ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ha determinato una riduzione del numero delle imbarcazioni adibite alla pesca di tale specie e, al contempo, ha permesso di migliorare il livello qualitativo delle imbarcazioni stesse. La marineria italiana, rispettosa delle limitazioni imposte dall'ICCAT, ha raggiunto quest'anno le quantità previste dal fabbisogno nazionale nonostante il periodo di pesca del tonno rosso sia stato limitato a due sole settimane. Tale circostanza – che vede una costanza di quantità di pescato in un periodo di tempo minore – dovrebbe indurre a riflettere coloro che sostengono il rischio di estinzione di tale specie invocando l'eccessiva applicazione del principio di precauzione.

Il dottor IANÌ dichiara di condividere le esigenze di razionalizzazione della pesca del tonno rosso ma ritiene ingiustificatamente allarmistiche le richieste di coloro che vorrebbero la chiusura definitiva di tale pesca. Le iniziative condotte nell'ambito dell'ICCAT hanno portato in questi anni ad una riduzione drastica ed ingiustificata della quantità di pescato. La specie del tonno rosso non può essere inserita tra le specie protette dalla CITES perché non è una specie a rischio di estinzione, anche se taluni la considerano in sofferenza. Non si spiega inoltre perché la tutela di tale specie venga assicurata all'interno del Mar Mediterraneo e trascurata invece nell'Oceano Atlantico. Ritiene poi necessario disporre di dati statistici oggettivi ed affidabili, manifestando perplessità sul tema dei controlli sulle imbarcazioni, i cui costi sono sostanzialmente trasferiti sui produttori. Tali controlli sono ancor più irrazionali se si tiene conto che finiscono per essere imposti ai soggetti che rispettano la normativa dell'IC-

CAT e non incidono sui pescatori di frodo e sulla pesca sportiva. Auspica pertanto un progressivo affinamento delle procedure di controllo a tutela degli operatori del settore. Ipotizza quindi la possibilità di utilizzare le imbarcazioni per la pesca del tonno rosso – nei periodi di fermo pesca – per realizzare indagini e ricerche scientifiche per la protezione della specie e ritiene possibile l'ipotesi di un blocco totale della pesca, per uno o due anni, onde consentire la ripopolazione, a condizione che vengano però assicurate adeguate tutele previdenziali agli operatori del settore.

Il dottor BASCIANO fa presente che gli impianti di allevamento in mare sono rimasti vuoti a causa degli ingenti costi connessi al mantenimento e alla crescita dei tonni piccoli. Anche la pesca tradizionale con il palangaro, di dimensioni significativamente minori, ha subito nel corso dell'anno una sensibile riduzione. Ritiene necessario avviare una ricerca congiunta con altri Stati del Mediterraneo interessati alla salute di tale specie ittica allo scopo di disporre dei dati necessari per poter decidere di conseguenza.

Il dottor GIANNINI ricorda preliminarmente che la Commissione Internazionale per la gestione del tonno atlantico ha imposto una riduzione dei quantitativi autorizzati senza tuttavia disporre di elementi informativi scientificamente accertati. Condivide pertanto l'esigenza di ricercare dati affidabili sulla base dei quali programmare la quantità di pescato. Auspica infine che nella prossima Conferenza dell'ICCAT, a Recife, si possano individuare le misure necessarie per adeguare i comportamenti degli operatori alla realtà effettiva dell'ecosistema.

Il dottor COREA sottolinea la necessità di dare impulso al sistema produttivo del comparto riconsiderando la situazione delle molte imprese che storicamente utilizzavano il palangaro per la pesca del tonno e che, per motivi essenzialmente burocratici, furono tagliate fuori dall'assegnazione delle quote di cattura.

Il dottor LUONI, dopo aver precisato che l'ANCIT rappresenta le grandi imprese nazionali dei conservieri ittici e delle tonnare, fa presente che l'industria conserviera sta subendo in questo momento condizionamenti esteri che ostacolano seriamente l'utilizzo del tonno rosso.

Il senatore RANUCCI (PD) domanda maggiori chiarimenti riguardo il fatturato delle imbarcazioni che attualmente praticano la pesca del tonno rosso ed il tipo di equipaggio su di esse presente, nonché riguardo le quote totali di pesca rispettivamente nell'Atlantico e nel Mediterraneo. Chiede quindi se esista un mercato delle quote di pesca e domanda maggiori informazioni in ordine al fatturato realizzato dall'industria conserviera utilizzando il tonno rosso pescato da imbarcazioni italiane.

Il presidente D'ALÌ, dopo aver ricordato che l'audizione odierna si svolge nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'ecosistema del Mediterraneo, che consentirà sicuramente di approfondire problematiche e situazioni riguardanti anche specie ittiche diverse dal tonno rosso, rileva che appare opportuna una riflessione sull'incentivazione delle attività tradizionali della piccola pesca e sullo sviluppo del settore agroalimentare del tonno rosso. Sottolinea quindi la necessità che, in vista della prossima riunione dell'ICCAT, si svolga un aperto confronto tra i Paesi europei interessati ai fini della definizione della posizione che il rappresentante europeo dovrà assumere in quella sede.

Il dottor GIANNINI osserva che quest'anno il valore complessivo della produzione – che per almeno l'80 per cento è stata esportata – non ha superato i 15 milioni di euro, con un prezzo medio alla produzione di 5 euro al chilo, un prezzo alquanto basso che è dovuto all'esistenza di un cartello che determina i prezzi di mercato e che è dominato dagli operatori giapponesi. Fa presente quindi che ogni imbarcazione ha un equipaggio di non meno di quindici unità, che la quota assegnata all'Italia non supera mediamente il 15 per cento del totale ammissibile di cattura, che il Mediterraneo pullula di imbarcazioni di Paesi orientali dedite alla pesca del tonno rosso e che in questo momento l'Italia ha una sola imbarcazione per la pesca del tonno operante nell'Oceano Indiano.

Il dottor COCCIA fa presente che la Turchia dispone oggi nel Mediterraneo di una flotta di pesca molto aggressiva ed osserva che quest'anno il prezzo alla produzione si è dimezzato perché gran parte degli operatori hanno scelto di non allestire gabbie in mare per il mantenimento del tonno vivo, dato che l'anno precedente la stragrande maggioranza delle gabbie allestite sono rimaste vuote a causa del ridottissimo periodo di pesca autorizzato in sede europea.

Il presidente D'ALÌ chiede se al momento sia riscontrabile un pericolo di sopravvivenza per il tonno rosso.

Il dottor IANÌ osserva che dai dati scientifici disponibili risulta che il tonno rosso è una specie in sofferenza, ma certo non a rischio di estinzione.

Il dottor COCCIA rileva che, anche in considerazione del fatto che il prossimo anno saranno al massimo una trentina le imbarcazioni che praticheranno la pesca del tonno rosso, appare realistico ipotizzare un sistema di controllo affidato ai produttori.

Il presidente D'ALÌ ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

*IN SEDE REFERENTE**(1755) Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue**(Seguito dell'esame e rinvio)*

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) illustra l'emendamento 1.1.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.2.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata giovedì, 1° ottobre 2009, alle ore 8,45, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1755.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1755

Art. 1.

1.1

MAZZUCONI, DELLA SETA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro"».

1.2

LEONI, MONTI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro"».

1.3

CORONELLA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "Chiunque," aggiungere le seguenti: "in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"».

Conseguentemente, dopo le parole: «dell'articolo 107, comma 1» sopprimere le parole da: «, in relazione» a: «presente decreto».

1.4

RUSSO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "trentamila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro" e le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "quarantamila euro"».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «dell'articolo 137, comma 5,» con le seguenti: «133 e 137».

1.5

RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le parole fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

1.6

RUSSO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole trentamila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e le parole: «centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquantamila euro».

1.7

RUSSO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 13 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sostituire le parole: »da due mesi a due anni« con le seguenti: «da tre mesi a tre anni».

Conseguentemente nella rubrica, sostituire le parole: «dell'articolo 137, comma 5,» con le seguenti: «137, commi 5 e 13».

1.0.1

CORONELLA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "acque reflue urbane che" aggiungere le seguenti: ", per dolo o colpa grave,"».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 29 settembre 2009

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 29 settembre 2009

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Interviene il Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci, accompagnato dal Prof. Giuseppe Scanni, Direttore Centrale Relazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, dal dottor Giancarlo Perrotta, Responsabile Centrale Unità Legalità e Trasparenza e dall'ingegnere Gavino Coratza, Direttore Centrale Nuove Costruzioni.

La seduta inizia alle ore 21,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera dei deputati ha nominato come componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l'onorevole Walter Veltroni in sostituzione dell'onorevole Francesco Laratta, dimissionario. Conseguentemente, l'onorevole Veltroni entra a far parte anche del II Comitato (*Mafie e sistema economico legale; racket e usura*). Il Presidente ringrazia l'onorevole Laratta per il lavoro svolto e rivolge un sentito saluto all'onorevole Veltroni.

Informa, altresì, che, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nelle riunioni del 16 giugno e del 1º luglio 2009 ha convenuto che la Commissione possa avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della legge istitutiva, della collaborazione a tempo pieno, del professor Salvatore Sechi, del generale Osvaldo Cucuzza, del professor Francesco De Santis e della dottoressa Giovanna Montanaro i quali, avendo prestato giuramento, possono partecipare ai lavori della Commis-

sione. Si riserva di comunicare i nominativi di ulteriori collaboratori, una volta completate le procedure di autorizzazione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ANAS

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci, per una valutazione sulla situazione relativa alla realizzazione delle grandi opere nelle quali è coinvolta l'ANAS rispetto ai possibili condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni delle organizzazioni criminali.

Il presidente CIUCCI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti il senatore MARITATI e i deputati NAPOLI (con un passaggio in seduta segreta), VELTRONI, TASSONE e ORLANDO, quindi i senatori COSTA e DELLA MONICA e il deputato GARAVINI.

Risponde il presidente CIUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell'ANAS anche per le integrazioni scritte che vorrà inviare e dichiara conclusa l'audizione preannunciando l'intenzione della Commissione di approfondire ulteriormente alcuni dei temi emersi nell'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa, infine, che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è convocato domani 30 settembre 2009 al termine della seduta già prevista per le ore 14.

La seduta termina alle ore 23,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 29 settembre 2009

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

È presente, al seguito del Commissario governativo, dottor Gino Redigolo, il professor Angelo Righetti, dell'Agenzia sanitaria nazionale.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente MARINO comunica che i NAS, secondo il metodo concordato in Ufficio di Presidenza, stanno monitorando i principali casi di malasanità recentemente riportati dalla cronaca: le loro relazioni saranno poste a disposizione della Commissione.

Comunica inoltre che ritiene ormai non più differibile un incontro, a fine di coordinamento dei lavori, con l'Ufficio di Presidenza dell'omologa Commissione di inchiesta istituita dalla Camera dei deputati: di tale questione sarà investito il prossimo Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: comunicazioni dei relatori

Il PRESIDENTE dà la parola ai relatori perché illustrino lo schema della procedura di verifica sul territorio che essi hanno predisposto.

Il senatore SACCOMANNO espone le attività di inchiesta prefigurate dallo schema, con riferimento sia ai Servizi pubblici per le tossicodipendenze che ai Dipartimenti di salute mentale. Precisa che ad avviso dei relatori le attività di indagine sin qui poste in essere in ordine alle strutture psichiatriche del gruppo «Villa Pini» sono parte integrante dell'inchiesta in titolo.

Intervengono per formulare proposte di integrazione e svolgere considerazioni il PRESIDENTE e i senatori ASTORE, MAZZARACCHIO e COSENTINO.

Il senatore SACCOMANNO, intervenendo in replica, auspica che lo schema sia approvato così come formulato dai relatori, con la sola eccezione dell'integrazione proposta dal Presidente; eventuali ulteriori integrazioni potranno essere decise dopo l'acquisizione dei piani-obiettivo regionali.

La Commissione conviene.

Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione dell'Assessore alle politiche della salute della Regione Abruzzo, dottor Lanfranco Venturoni, e del Commissario *ad acta* per il piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, dottor Gino Redigolo

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo, dando conto dell'assenza dell'Assessore regionale, e dà quindi la parola al Commissario governativo.

Il dottor REDIGOLO riferisce alla Commissione sulla situazione generale della psichiatria in Abruzzo, soffermandosi poi in particolare sulla situazione specifica di «Villa Pini» e sulle indicazioni impartite in ordine alla sistemazione dei degenti. Propone che sugli aspetti di maggior dettaglio tecnico la sua relazione possa essere integrata da un intervento del professor Righetti, presente in Aula al suo seguito.

Non essendovi obiezioni, il PRESIDENTE dà la parola al professor Righetti.

Il professor RIGHETTI riferisce sui plurimi aspetti critici che caratterizzano la psichiatria abruzzese. Si sofferma poi, in tale contesto, sulla peculiare situazione di «Villa Pini» e assicura che sarà trovata per i degenti una sistemazione idonea, in un primo momento provvisoria, attraverso una personalizzazione delle cure calibrata sui singoli individui.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare quesiti i senatori CALABRÒ, ASTORE, BIANCONI, COSENTINO e MAZZARACCHIO.

Il dottor REDIGOLO, intervenendo in replica, offre le delucidazioni richieste.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare conclusa l'audizione, afferma che le risultanze della stessa dovranno essere valutate in un prossimo Ufficio di Presidenza, onde decidere come procedere con il lavoro di inchiesta alla luce delle preoccupanti informazioni acquisite.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 settembre 2009

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1691-A) Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1780) Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons – CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario, approvato dalla Camera dei deputati

(632) PETERLINI. – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra i disegni di legge in titolo, sui quali propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(1769) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, formula una proposta di parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(1193) BUTTI ed altri. – *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione degli impianti sportivi*

(1361) BUTTI ed altri. – *Disposizioni a favore della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

(1437) GIAMBRONE ed altri. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il relatore MALAN (*PdL*), dopo aver illustrato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando l'esigenza, all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, di specificare a quale organo comunale spetti la competenza in deroga di ratificare l'adesione del Sindaco all'accordo di programma ivi previsto, considerando peraltro che la normativa vigente assegna tale competenza al Consiglio comunale.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) chiede che il rilievo proposto dal relatore sia formulato sotto forma di condizione.

Il relatore MALAN (*PdL*) conviene con la proposta della senatrice Incostante e riformula il parere nel senso da lei indicato.

Conviene la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative, pur rilevando l'esigenza di coordinare le disposizioni dell'articolo 1 con quelle dell'articolo 2, in quanto sostanzialmente di identico contenuto.

Segnala, inoltre, all'articolo 1, comma 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), l'opportunità che siano puntualmente definite le fattispecie di «servizi di primo livello», «servizi di secondo livello», «prestazioni di prima istanza», eventualmente rinviando ad un decreto ministeriale *ad hoc*.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che la materia sia particolarmente rilevante, soprattutto in riferimento ai profili afferenti al riparto di competenze tra Stato e Regioni. Chiede pertanto che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

(1755) Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MALAN (*PdL*) illustra il testo del disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti. Non rilevando profili di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione conviene con la proposta di parere del relatore.

(1719) Maria Ida GERMONTANI. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati

(Parere alla 6^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BATTAGLIA chiede che l'esame del disegno di legge in titolo sia rimesso alla sede plenaria, in ragione del rilievo dei profili di competenza della 1^a Commissione, che potrebbe sostenere una rivendicazione per la sede referente.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,45.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 29 settembre 2009

57^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,25.

(1756) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che l'onere per l'invio dei funzionari è quantificato ad anni alterni a partire dall'anno 2009. Occorre, pertanto, acquisire conferma che l'invio dei funzionari non avvenga nel 2010. Per quanto concerne i profili di copertura, sebbene gli importi siano marginali, tuttavia occorre rilevare che il provvedimento presenta la medesima copertura dell'atto Senato n. 1750, ossia mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa a legislazione vigente (si tratta della legge n. 170 del 1997 recante ratifica della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione). Il Governo durante l'esame in Commissione bilancio ha chiarito che il complessivo stanziamento iscritto nel bilancio ammonta a euro 6.663.000 e che vi sono margini sufficienti per garantire la copertura di provvedimenti. Tuttavia, per garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, occorre verificare attraverso l'acquisizione dei dati sulla spesa che le spese autorizzate a legislazione vigente siano inferiori alla spesa effettiva, ovvero che le stesse siano modulabili in riduzione determinando quindi il margine finanziario necessario.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA dà lettura di una nota pervenuta dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale si esprime parere favorevole sul provvedimento, rilevando che il ricorso alla riduzione di autorizzazione di spesa a legislazione vigente rappresenta un'ideale modalità di copertura, sussistendo allo stato sufficienti disponibilità e risul-

tando compatibile con le esigenze finanziarie già programmate. La nota conferma, altresì, che l'invio dei funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione non riguarda l'anno 2010.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sul provvedimento in titolo.

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Sottocommissione permanente per l'Accesso

Martedì 29 settembre 2009

3^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
PARDI

La seduta inizia alle ore 13,20.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il senatore PARDI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, comunica che la Sottocommissione è già convocata per domani, mercoledì 30 settembre, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa).*
-

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(7^a - Istruzione)**

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 16

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre

2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
- COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (547).
- DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
- CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).

II. Esame del disegno di legge:

- Maria Ida GERMONTANI. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (1719).

III. Esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (107).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 329, 367, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (1773).
- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).

- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- Marilena ADAMO ed altri. – Istituzione della Città metropolitana di Milano (1378).
- FLERES ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di razionalizzazione e semplificazione degli enti subcomunali, subprovinciali e subregionali (1413).
- FLERES e ALICATA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale (1497).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).

- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XIV. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- Emanuela BAIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (289).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elet-

totali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all'VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- GASPARRI ed altri. – Istituzione della «Giornata della memoria dei caduti nelle missioni di pace» (1201).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni relative all'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno ed al personale dell'amministrazione civile dell'Interno (n. 119).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria (601).
 - CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense (711).
 - BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare (1171).
 - MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (1198).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (*Convention on Certain Conventional Weapons – CCW*), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residui bellici esplosivi, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003, nonché modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, recante istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (1780) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PETERLINI. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 28 novembre 2003 relativo ai residui bellici esplosivi (Protocollo V) allegato alla Convenzione del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione del-

l'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (632).

– e della petizione n. 440 ad essi attinente.

II. Esame del disegno di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008 (1769).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 (1756).

– LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999 (849) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MICHELONI. – Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero (1460).

– TOFANI e BEVILACQUA. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368, e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero (1478).

– Mirella GIAI. – Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero (1498).

– RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) (1545).

– RANDAZZO ed altri. – Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero (1546).

– PEDICA. – Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (1557).

– e delle petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla non proliferazione nucleare (COM(2009) 143 def.) (n. 32).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2009, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 115).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (156).
- TORRI e MURA. – Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (933).
- PEGORER ed altri. – Attribuzione di promozioni a titolo onorifico in favore del personale militare in congedo in possesso di particolari requisiti (989).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Nuove norme in materia di personale in servizio permanente delle Forze armate e di tutela del personale femminile delle Forze armate (152).
 - e della petizione n. 16 ad esso attinente.
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (1773).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace (1440).
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi ai disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali (1167). (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa*).
- Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato (1691).

AFFARE ASSEGNATO

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- SCIASCIA ed altri. – Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2008 (1075).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del documento:

- Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013 (*Doc. LVII, n. 2-bis*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).

- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- POLI BORTONE. – Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico (747).
- MALAN ed altri. – Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (996).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ASCIUTTI. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di istituzioni di alta cultura (518).
- PAPANIA. – Riordino delle norme in materia di formazione musicale e coreutica (539).
- BUGNANO ed altri. – Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (912).
- ASCIUTTI ed altri. – Norme per la valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1451).
- ASCIUTTI ed altri. – Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (1693).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ZANDA. – Legge quadro in materia di valorizzazione della qualità architettonica e disciplina della progettazione. Delega al Governo per la modifica del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (327).
- BUTTI. – Norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (646).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore». (n. 118).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato RUBEN ed altri. – Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea – CDEC – organizzazione non lucrativa di utilità sociale (1733). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Partenariato europeo per i ricercatori (n. 192).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di direttiva per l'anno 2009 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 120).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente italiano montagna (EIM) (n. 46).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM) (n. 47).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 43).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 9 e 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168) (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).

- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
 - CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
 - COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
 - D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
 - SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
 - CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
 - ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
 - MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
 - PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
 - COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732)
 - e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DE CASTRO ed altri.- Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTA ed altri. – Legge quadro sull'esercizio della pesca nelle acque interne e sulla gestione della fauna ittica e degli ambienti acquatici (1339).
- GAMBA ed altri. – Disciplina della professione di *sommelier* e delega al Governo per la regolamentazione della materia (720).
- LAURO ed altri. – Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203, in materia di equo canone per i contratti agrari (1346).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).
- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)» (n. 110).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, professore Enrico Saggese.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego» (n. 112).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- VALENTINO. – Assegnazione di contributi statali all'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI) (1234).
 - VALENTINO. – Adeguamento delle pensioni dei ciechi civili e dell'indennità dei ciechi ventesimisti (1235).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 8,30 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del vice ministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Fazio, sull'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'influenza A(H1N1).
- II. Indagine conoscitiva sull'utilizzo della pillola abortiva RU 486: audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).

- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- e della petizione n. 628 ad essi attinente.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).
- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Binetti ed altri; Polledri ed altri; Livia Turco ed altri; Farina Coscioni ed altri; Bertolini ed altri; Cota ed altri; Di Virgilio ed altri e Saltamartini ed altri*).
- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (66).
- BAIO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione della rete di cure palliative (287).

- BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per l'assistenza globale dei pazienti in fase avanzata di patologia oncologica o degenerativa progressiva, necessitanti di cure palliative (305).
- MASSIDDA. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (477).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale (n. 107).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge-quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).
- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).

- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
 - PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
 - BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
 - CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
 - CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
 - FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
 - PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
 - e delle petizioni nn. 20, 273 e 808 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue (1755).
-

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

Audizioni informali

- Audizione di rappresentanti dell’Ente nazionale della montagna sulle problematiche concernenti le richieste di trasferimento da una regione all’altra di comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, con particolare riferimento agli interventi di carattere finanziario previsti in favore dei medesimi comuni.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

- I. Esame dello studio predisposto dal Censis sul condizionamento delle mafie sull’economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.
 - II. Esame di una proposta del Comitato sul regime degli atti.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 8,30

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 8,30

- Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione economica-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dott. Andrea Camporese, e del Direttore Generale, dott. Tommaso Costantini.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117).

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore» (n. 118).
 - II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

- Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale: audizione del Sindaco di Chieti, dottor Francesco Ricci.
-

DELEGAZIONE presso l'Assemblea parlamentare NATO

Mercoledì 30 settembre 2009, ore 14

Comunicazioni del Presidente sull'attività svolta dalla delegazione nel primo anno di legislatura e programmazione delle attività future.
